

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

20° anno n. C 139

13 giugno 1977

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Consiglio

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale 1

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

concernente il proseguimento e l'attuazione
di una politica e di un programma d'azione
delle Comunità europee in materia ambientale

Il Consiglio delle Comunità europee e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio constatano che le azioni originate da questo programma dovranno essere attuate in alcuni casi a livello comunitario e in altri dagli Stati membri.

Per quanto concerne le azioni che dovranno essere attuate dagli Stati membri, questi ultimi veglieranno alla loro buona esecuzione, restando inteso che il Consiglio eserciterà nei confronti di tali azioni i poteri di coordinamento previsti dai trattati.

Per quanto concerne le azioni del programma che dovranno essere attuate dalle istituzioni delle Comunità europee,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il progetto della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973 ⁽³⁾, prevede l'attuazione di un programma d'azione in materia ambientale;

considerando i compiti delle Comunità definiti nei trattati che le hanno istituite;

considerando in particolare che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la stessa ha tra l'altro il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata, il che non si può ormai più concepire senza una lotta efficace contro gli inquinamenti e le altre perturbazioni ambientali, né senza il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita e la protezione dell'ambiente;

considerando pertanto che il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita e la protezione dell'ambiente naturale costituiscono uno dei compiti essenziali della Comunità economica europea e che una politica ecologica comunitaria può contribuire all'assolvimento di tale compito;

⁽¹⁾ GU n. C 178 del 2. 8. 1976, pag. 44.

⁽²⁾ GU n. C 281 del 27. 11. 1976, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

considerando gli obiettivi ed i principi di tale politica già approvati dal Consiglio;

considerando che è opportuno aggiornare il programma d'azione in materia ambientale del 22 novembre 1973 per assicurare la continuità delle azioni intraprese ed avviarne delle nuove nel periodo 1977-1981;

considerando in particolare che, per quel che concerne la riduzione degli inquinamenti e delle perturbazioni ambientali, occorre dare la precedenza ai provvedimenti per la protezione delle acque e alle misure relative all'inquinamento atmosferico, e che si impongono nuovi sviluppi nel campo della lotta contro il rumore; che è opportuno rafforzare il carattere preventivo della politica ecologica ed

accordare particolare attenzione alla protezione ed alla gestione razionale del territorio, dell'ambiente e delle risorse naturali;

APPROVA gli orientamenti definiti dal programma d'azione che figura in allegato;

PRENDE ATTO che la Commissione presenterà proposte appropriate per l'esecuzione di detto programma;

S'IMPEGNA a deliberare su tali proposte entro nove mesi dalla data di inoltro da parte della Commissione o, se del caso, dalla data d'inoltro dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

ALLEGATO

PROGRAMMA D'AZIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
IN MATERIA AMBIENTALE

(1977-1981)

INDICE

	Pagina
INTRODUZIONE	5
TITOLO I : RICHIAMO DEGLI OBIETTIVI E DEI PRINCIPI DI UNA POLITICA ECOLOGICA NELLA COMUNITÀ	6
TITOLO II : RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO E DELLE PERTURBAZIONI AMBIENTALI	8
Capitolo 1 : Valutazione obiettiva dei rischi dell'inquinamento per la salute umana e l'ambiente	8
Capitolo 2 : Prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque dolci e delle acque marine	9
Capitolo 3 : Inquinamento atmosferico	13
Capitolo 4 : Lotta contro l'inquinamento acustico	15
Capitolo 5 : Azioni specifiche relative a taluni settori industriali e alla produzione di energia	17
Sezione 1 : Azioni specifiche relative a taluni settori industriali	17
Sezione 2 : Azioni specifiche relative alla produzione di energia	17
Capitolo 6 : Azioni relative a taluni prodotti	18
Capitolo 7 : Controllo e valutazione	18
TITOLO III : PROTEZIONE E GESTIONE RAZIONALE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI	19
Capitolo 1 : Protezione e gestione razionale dell'ambiente naturale ...	19
Sezione 1 : Definizione di un metodo di cartografia ecologica	19
Sezione 2 : Azioni relative all'ambiente rurale e silvicoltura	20
Sezione 3 : Aree urbane e rurali, zone costiere e montane	23
Capitolo 2 : Protezione della fauna e della flora	25
Capitolo 3 : Salvaguardia e gestione delle risorse naturali — lotta contro gli sprechi	29
Sezione 1 : Risorse idriche	29
Sezione 2 : Gestione dei rifiuti mediante una politica globale di prevenzione, di ricupero e di smaltimento	31
Sezione 3 : Problemi dell'ambiente posti dalla rarefazione di talune risorse naturali	35
TITOLO IV : AZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA PROTEZIONE ED AL MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE	35
Capitolo 1 : Valutazione dell'impatto sull'ambiente	35
Capitolo 2 : Aspetti economici	36
Capitolo 3 : Diffusione delle informazioni relative alla protezione dell'ambiente	38
Capitolo 4 : Azioni di ricerca in materia di protezione dell'ambiente .	40

	Pagina
Capitolo 5 : Sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente e formazione	41
Capitolo 6 : Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	43
Capitolo 7 : Miglioramento dell'ambiente di lavoro	44
Capitolo 8 : Azioni relative all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente	44
TITOLO V : AZIONE DELLA COMUNITÀ A LIVELLO INTERNAZIONALE .	44
Capitolo 1 : Azione della Comunità e degli Stati membri in seno alle organizzazioni ed ai consessi internazionali e cooperazione con i paesi terzi	45
Capitolo 2 : Cooperazione con i paesi in via di sviluppo nel settore dell'ambiente	45

INTRODUZIONE

1. Con l'adozione, il 22 novembre 1973, del programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽¹⁾, in appresso denominato « programma d'azione del 1973 », la Comunità si è dotata di una politica ecologica; l'obiettivo di tale politica è di « contribuire a porre l'espansione al servizio dell'uomo, procurando a quest'ultimo un ambiente che gli assicuri le migliori condizioni di vita possibili, e a conciliare questa espansione con la necessità sempre più imperiosa di preservare l'ambiente naturale ».

2. Questa politica è dettata in particolare dalla constatazione che lo sviluppo economico senza precedenti che ha permesso ai paesi occidentali di soddisfare in qualche decennio le loro necessità essenziali incontra oggi alcuni ostacoli. Tra questi, il limite delle risorse naturali. La natura paga un tributo importante all'espansione economica e, di conseguenza, talune possibilità di produzione diminuiscono, mentre il costo della produzione, con l'onere delle spese necessarie alla riproduzione delle risorse naturali, è soggetto, in certi casi, ad aumento.

3. Le cifre contenute in alcuni recenti rapporti, anche se criticabili, hanno sensibilizzato l'opinione pubblica a un problema di fondo che non è ormai più possibile ignorare: la crescita materiale ha dei limiti fisici, che occorre cercare di superare, organizzando il più presto possibile la progressiva realizzazione di un modello di crescita più qualitativo.

4. Si constata, inoltre, che si è modificata la natura del consumo. Alcuni settori della popolazione s'interrogano su taluni aspetti dello sviluppo economico, mentre si manifestano fenomeni parziali di saturazione.

5. Per questi motivi, tra altri, come indicato dalla dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973 ⁽²⁾, la promozione dello sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata, che costituiscono il compito della Comunità (articolo 2 del trattato CEE), non si possono ormai più concepire senza una lotta efficace contro gli inquinamenti e gli altri fattori nocivi né senza il miglioramento

qualitativo delle condizioni di vita e la protezione dell'ambiente. Questi ultimi obiettivi, secondo la medesima dichiarazione, rappresentano uno dei compiti essenziali della Comunità ed occorre quindi attuare una politica comunitaria dell'ambiente.

6. Gli Stati membri sono determinati a vigilare affinché l'attuale qualità dei diversi ambienti, considerata dal punto di vista delle regioni della Comunità nel loro complesso, non venga deteriorata, tenuto conto anche del carattere spesso irreversibile o quasi irreversibile di determinati inquinamenti.

7. Il programma d'azione del 1973 ha dato luogo, da allora fino al 31 dicembre 1976, a numerosi testi di applicazione (36 proposte trasmesse dalla Commissione, 17 delle quali sono state adottate dal Consiglio). Parallelamente, gli Stati membri hanno adottato, entro la stessa data, numerosi provvedimenti in materia ambientale (148 atti legislativi notificati e 12 accordi internazionali trasmessi alla Commissione ed all'insieme degli Stati membri nel quadro dell'accordo d'informazione del 5 marzo 1973 ⁽³⁾).

8. Questo sforzo dovrà continuare nei prossimi anni nonostante i rischi della congiuntura economica, alcuni dei quali, d'altronde, hanno origine nei fenomeni precedentemente analizzati.

Questa è la conclusione del dibattito, svoltosi il 16 ottobre 1975 al Consiglio, sull'azione futura della Comunità in materia di ambiente e questo è lo scopo del presente programma d'azione.

9. Il presente programma d'azione ha cinque caratteristiche fondamentali:

9.1 Esso intende assicurare la continuità della politica avviata nel novembre 1973 ⁽⁴⁾. Gli obiettivi ed i principi allora definiti sono tuttora validi e

⁽³⁾ Accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 marzo 1973, in merito all'informazione della Commissione e degli Stati membri per l'eventuale armonizzazione nell'insieme della Comunità dei provvedimenti di urgenza relativi alla protezione dell'ambiente (GU n. C 9 del 15. 3. 1973, pag. 1), completato dall'accordo del 15 luglio 1974 (GU n. C 86 del 20. 7. 1974, pag. 2).

⁽⁴⁾ Vedi in proposito la comunicazione della Commissione al Consiglio relativa all'avanzamento del programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale al 15 novembre 1976.

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

vengono pertanto riaffermati. Le azioni che non hanno potuto essere condotte a termine saranno continuate : esse sono richiamate oppure viene fatto ad esse riferimento in vari punti del testo.

9.2 Il programma insiste in modo particolare sui provvedimenti atti a creare meccanismi che assicurino un'azione preventiva, soprattutto in materia di inquinamento, di assetto territoriale e di produzione di rifiuti. Il programma prevede lavori volti ad analizzare le modalità di una procedura detta « di valutazione dell'impatto sull'ambiente », a realizzare un metodo di cartografia ecologica che consenta di confrontare la domanda economica con l'offerta ecologica e ad esaminare i mezzi atti ad evitare la produzione di rifiuti, che a volte costituisce un autentico spreco di risorse. Si delinea così una politica ecologica più globale, che meglio si accompagna agli sforzi di programmazione economica e che rende gli individui più partecipi alla sua formazione ed alla sua attuazione.

9.3 La protezione e la gestione razionale del territorio, dell'ambiente e delle risorse naturali

sono oggetto di una particolare attenzione e tengono soprattutto conto delle proposte avanzate dalle autorità italiane e tedesche.

9.4 Quanto alla riduzione dell'inquinamento e delle perturbazioni ambientali, viene data la precedenza ai provvedimenti per la protezione delle acque dolci e delle acque marine, nonché alle misure relative all'inquinamento atmosferico, mentre la lotta contro il rumore è oggetto di nuovi sviluppi.

9.5 Viene infine riaffermata l'attività della Comunità a livello internazionale e viene proposto di tener conto, nei limiti del possibile, degli aspetti ambientali nella politica di cooperazione fra la Comunità e i paesi in via di sviluppo.

10. Il presente programma d'azione abbraccia un periodo di cinque anni (1977-1981). Esso potrà essere riveduto e completato su proposta della Commissione nel corso della sua realizzazione per tener conto dell'evoluzione della situazione e dell'esperienza acquisita.

TITOLO I

RICHIAMO DEGLI OBIETTIVI E DEI PRINCIPI DI UNA POLITICA ECOLOGICA NELLA COMUNITÀ

Obiettivi

11. Una politica ecologica nella Comunità deve tendere a migliorare la qualità e le condizioni di vita, l'ambiente e il modo di vivere dei popoli che ne fanno parte. Essa deve contribuire a porre l'espansione al servizio dell'uomo, procurando a quest'ultimo un ambiente che gli assicuri le migliori condizioni di vita possibili, e a conciliare questa espansione con la necessità sempre più imperiosa di preservare l'ambiente naturale.

12. Essa deve in particolare mirare a :

- prevenire, ridurre e, per quanto possibile, sopprimere l'inquinamento e le perturbazioni ambientali;
- mantenere un equilibrio ecologico soddisfacente e assicurare la protezione della biosfera;
- curare la buona gestione delle risorse e dell'ambiente naturale evitandone ogni sfruttamento

che possa arrecare danni sensibili all'equilibrio ecologico;

- orientare lo sviluppo in funzione di esigenze qualitative, in particolare attraverso il miglioramento delle condizioni di lavoro e della cornice in cui si svolge la vita;
- tenere maggiormente conto degli aspetti ambientali nella ristrutturazione e nell'assetto del territorio;
- ricercare soluzioni comuni ai problemi ecologici con gli Stati non appartenenti alla Comunità, specialmente nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

Principi

13. La migliore politica ecologica consiste nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti. I progressi tecnici devono pertanto essere

studiati e orientati tenendo conto della necessità di proteggere l'ambiente e di migliorare la qualità della vita nel modo meno gravoso per la collettività. Tale politica ecologica può e deve essere compatibile con lo sviluppo economico e sociale. Ciò vale anche per il progresso tecnico.

14. In tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente.

L'ambiente non può essere considerato come un fattore esterno ostile all'uomo, ma deve essere considerato come un dato indissociabile dall'organizzazione e dalla promozione del progresso umano. È quindi opportuno valutare le conseguenze sulla qualità della vita e sull'ambiente naturale di tutti i provvedimenti adottati o previsti a livello nazionale o comunitario che possano influenzarli.

15. Occorre evitare ogni sfruttamento delle risorse e dell'ambiente naturale che possa compromettere sensibilmente l'equilibrio ecologico.

L'ambiente naturale fornisce risorse limitate e permette solo in parte di riassorbire l'inquinamento e di neutralizzarne gli effetti nocivi. Esso costituisce una risorsa di cui si può fare uso ma non abusare e che occorre gestire in modo ottimale.

16. È opportuno migliorare il livello delle conoscenze scientifiche e tecnologiche nella Comunità per un'azione efficace di conservazione e di miglioramento dell'ambiente e di lotta contro l'inquinamento e le altre perturbazioni ambientali. È pertanto necessario promuovere la relativa ricerca.

17. Le spese per la prevenzione e l'eliminazione delle perturbazioni ambientali sono, per principio, a carico dell'inquinatore. Si potranno tuttavia ammettere delle eccezioni e contemplare accordi speciali, in particolare per i periodi di transizione, a condizione che non provochino gravi distorsioni nel commercio e negli investimenti internazionali. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dei trattati, sarà opportuno precisare tale principio a livello comunitario e definirne le modalità di applicazione, comprese le eccezioni. Nel concedere le deroghe si dovrà tener conto anche della necessità di eliminare progressivamente gli squilibri regionali esistenti nella Comunità.

18. Conformemente alla dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano,

adottata a Stoccolma, occorre vigilare affinché le attività svolte in uno Stato non provochino una degradazione dell'ambiente in un altro Stato.

19. Nello svolgere la loro politica ecologica, la Comunità e gli Stati membri devono tener conto degli interessi dei paesi in fase di sviluppo e in particolare esaminare le eventuali ripercussioni delle misure previste nel quadro di tale politica sullo sviluppo economico di detti paesi e sugli scambi commerciali con i medesimi al fine di impedirne o di ridurne per quanto possibile le eventuali conseguenze sfavorevoli.

20. Una politica ecologica europea chiaramente definita e a lungo termine accrescerà l'efficacia degli sforzi per promuovere una ricerca e una politica ecologica a livello internazionale e mondiale.

Nello spirito della dichiarazione di Parigi dei capi di Stato o di governo, la Comunità e gli Stati membri devono far udire la loro voce nelle organizzazioni internazionali che si occupano dei problemi dell'ambiente e fornire in quest'ambito un contributo originale, con l'autorità derivante da un atteggiamento comune.

Conformemente alle conclusioni della conferenza di Stoccolma, deve essere intensificata la cooperazione regionale che spesso permette di risolvere meglio i problemi.

La cooperazione mondiale deve concentrarsi sui settori nei quali la natura dei problemi ecologici impone uno sforzo a carattere universale; essa deve basarsi sulle organizzazioni specializzate delle Nazioni Unite che hanno già svolto un rilevante lavoro e la cui azione deve continuare a svilupparsi.

È possibile intraprendere una politica globale in materia di ambiente soltanto sulla base di nuove formule più efficaci di cooperazione internazionale che tengano conto sia delle correlazioni ecologiche mondiali sia delle interdipendenze dell'economia mondiale.

21. La protezione dell'ambiente riguarda tutti nella Comunità ed è quindi indispensabile che l'opinione pubblica si renda conto dell'importanza del problema. Il successo della politica ecologica dipende dal contributo di tutte le categorie della popolazione e di tutte le forze sociali della Comunità alla protezione e al miglioramento dell'ambiente. Occorre perciò sviluppare a tutti i livelli un'azione educativa continua e approfondita allo scopo di sensibilizzare tutti nella Comunità al problema e fare in modo che assumano pienamente le loro responsabilità di fronte alle generazioni future.

22. Per ogni diversa categoria d'inquinamento è opportuno studiare il livello d'intervento (locale, regionale, nazionale, comunitario, internazionale) più adatto alla natura dell'inquinamento stesso e alla regione geografica da proteggere.

Le azioni che possono essere più efficaci a livello comunitario vanno concentrate a tale livello; le priorità devono essere stabilite con la massima cura.

23. Le azioni concernenti importanti settori della politica ecologica non devono più essere programmate e realizzate isolatamente nei vari paesi. Occorre coordinare i programmi nazionali in questi settori e armonizzare le politiche a livello comunitario, sulla base di una concezione comune a lungo termine. Questa politica deve tendere a migliorare la qualità della vita e a far sì che l'espansione economica non venga considerata soltanto da un punto di vista quantitativo.

Questo coordinamento e questa armonizzazione devono in particolare accrescere l'efficacia delle azioni svolte a differenti livelli per proteggere e

migliorare l'ambiente nella Comunità, prendendo in considerazione le diversità regionali e tenendo conto del buon funzionamento del mercato comune.

Una politica ecologica della Comunità così concepita si prefigge, per quanto possibile, di promuovere un progresso coordinato e armonizzato delle politiche degli Stati membri senza ostacolare quanto è già stato fatto o potrà essere fatto sul piano nazionale. Tale progresso deve compiersi in modo da non mettere in pericolo il buon funzionamento del mercato comune.

Il coordinamento e l'armonizzazione verranno attuati in particolare :

- applicando le disposizioni pertinenti dei trattati;
- svolgendo le azioni descritte nel presente programma;
- applicando la procedura d'informazione in materia di ambiente ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 9 del 15. 3. 1973, pag. 1.

TITOLO II

RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO E DELLE PERTURBAZIONI AMBIENTALI.

CAPITOLO 1

VALUTAZIONE OBIETTIVA DEI RISCHI DELL'INQUINAMENTO PER LA SALUTE UMANA E L'AMBIENTE

24. I lavori descritti nella parte prima, titolo III, capitolo 1 e nella parte seconda, titolo I, capitoli 1 e 2 del programma d'azione del 1973, completate dalla risoluzione del Consiglio del 24 giugno 1975 ⁽¹⁾, saranno continuati dalla Commissione ⁽²⁾ per ciascuno degli inquinanti della prima e della seconda categoria enumerati nei suddetti documenti.

25. Per quanto riguarda gli inquinanti della prima categoria, quelli di cui all'elenco I allegato

⁽¹⁾ GU n. C 168 del 25. 7. 1975, pag. 4.

⁽²⁾ Il 9 dicembre 1976 il Consiglio ha approvato, quanto al merito, una direttiva concernente il controllo della popolazione contro il rischio di saturnismo. La Commissione ha già trasmesso al Consiglio una proposta di risoluzione riguardante la determinazione di criteri per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione nell'ambiente urbano.

alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽³⁾, saranno studiati con precedenza. Per quanto riguarda gli inquinanti della seconda categoria, la Commissione consulerà un gruppo di esperti nazionali e terrà conto degli elenchi I e II allegati alla direttiva 76/464/CEE.

26. Nello svolgimento di tali lavori :

- si terrà conto del fatto che numerosi inquinanti sono presenti simultaneamente in più ambienti, come l'aria e l'acqua, nei prodotti alimentari e in taluni manufatti;

⁽³⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

- l'esposizione dell'uomo agli inquinanti presenti simultaneamente in più ambienti sarà valutata tramite determinazione dell'esposizione integrata (misurazione effettuata mediante determinazione degli inquinanti a livello del bersaglio);
- verranno esaminati i fenomeni di sinergismo tra :
 - vari inquinanti della prima e della seconda categoria,
 - inquinanti e organismi patogeni,
 - inquinanti e fattori meteorologici,
 - inquinanti e composizione dei regimi alimentari,
 - inquinanti e prodotti chimici e farmaceutici;
- si terrà conto degli effetti, compresi quelli a lunga scadenza, degli inquinanti sui diversi gruppi della popolazione e sull'ambiente, in particolare sulle colture e sui prodotti alimentari di origine animale.

CAPITOLO 2

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE DOLCI E DELLE ACQUE MARINE

27. L'acqua, di tutte le risorse naturali, è una delle più importanti a rinnovarsi con il ciclo meteorologico. Tale rinnovo assicura un approvvigionamento continuo a quasi tutte le regioni della Comunità.

28. Tuttavia, a causa soprattutto della densità, della concentrazione e del tenore di vita delle popolazioni e dell'ampiezza delle attività economiche dell'Europa occidentale, una parte delle risorse potenzialmente disponibili è resa, parzialmente e a volte totalmente, inutilizzabile dall'inquinamento nonché dalla mancanza, in taluni casi, di sistemazioni idrauliche appropriate.

29. L'acqua è un elemento indispensabile alla vita umana e assolve varie funzioni necessarie alle attività dell'uomo, che la usa per numerosi e svariati scopi.

30. Nel corso dell'attuazione del programma d'azione del 1973 si è dedicato uno sforzo notevole e prioritario alla lotta contro l'inquinamento delle acque dolci. È tuttavia necessario continuare le azioni intraprese al fine di migliorare la qualità di tali acque ed eliminare l'inquinamento provocato da talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.

31. Per quanto riguarda le acque marine, il programma d'azione del 1973 (parte seconda, titolo I, capitolo 6, sezione 1) stabilisce che il mare costituisce

« una fonte essenziale di prodotti, in particolare di proteine, così preziose in un mondo sempre più

sovrapopolato. Esso ha inoltre una funzione fondamentale nell'equilibrio ecologico naturale, in quanto fornisce una parte considerevole dell'ossigeno necessario alla vita. Il mare e le zone costiere hanno peraltro una grandissima importanza per le attività ricreative e gli svaghi.

L'inquinamento dei mari è già particolarmente avanzato. Si osservano infatti un'accumulazione inquietante di certi agenti inquinanti nel plancton, negli altri organismi viventi, nei sedimenti e, in certi estuari e in talune zone costiere, un rischio non trascurabile di eutrofizzazione.

L'inquinamento dei mari riguarda tutta la Comunità, sia per la funzione essenziale che il mare svolge nei processi di conservazione e di sviluppo delle specie, sia per l'importanza che la navigazione e i trasporti marittimi rivestono per l'armonioso sviluppo economico di questa Comunità ».

32. La protezione e il risanamento delle acque dolci e delle acque marine allo scopo di soddisfare le esigenze economiche e sociali e mantenere equilibri ecologici vitali costituiscono un compito prioritario del presente programma d'azione.

33. In questo campo numerose importanti disposizioni già adottate o prospettate costituiscono la base di una politica coerente volta a prevenire e a ridurre questo tipo di inquinamento a livello comunitario. Nel corso dei prossimi anni l'azione in questo campo consisterà perciò nel proseguire l'attuazione di tali disposizioni.

34. La Comunità proseguirà l'attuazione delle azioni previste, in materia d'inquinamento idrico, nella parte seconda, titolo I, del programma d'azione del 1973, ossia :

- la valutazione obiettiva dei rischi dell'inquinamento per la salute umana e l'ambiente (vedi capitolo 1);
- la fissazione di norme (vedi capitolo 2);
- lo scambio di informazioni fra le reti di sorveglianza e di controllo (vedi capitolo 3);
- la fissazione degli obiettivi di qualità (vedi capitolo 3);
- le azioni relative a taluni prodotti (vedi capitolo 4);
- le azioni specifiche relative a taluni settori industriali e alla produzione di energia (vedi capitolo 5);
- le azioni specifiche relative a talune zone di interesse comune :
 - inquinamento marino;
 - protezione delle acque del bacino del Reno;
 - azioni relative a zone di frontiera (vedi capitolo 6).

35. Fatta salva l'applicazione da parte degli Stati membri delle direttive adottate dal Consiglio, la Commissione svolgerà le azioni di sua competenza previste dalle seguenti direttive (nonché da quelle che saranno successivamente adottate in applicazione del presente programma d'azione) :

- direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ⁽¹⁾;
- direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione ⁽²⁾;
- direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 31 del 5. 1. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

Tali azioni consisteranno in particolare :

36. Per quanto riguarda la direttiva 75/440/CEE :

- nell'esaminare i piani d'azione nazionali per il risanamento delle acque superficiali (vedi articolo 4, paragrafo 2);
- nell'esaminare le giustificazioni dell'utilizzazione di acque di qualità inferiore alla qualità A 3 (vedi articolo 4, paragrafo 3);
- nel presentare un progetto di direttiva concernente i metodi di misurazione e la frequenza dei prelievi di campioni e dell'analisi dei parametri fissati nella direttiva (vedi articolo 5, paragrafo 2);
- nell'esaminare le deroghe previste all'articolo 8;
- nel proporre eventualmente la revisione dei valori e dei parametri fissati nella direttiva (vedi articolo 9);
- nel presentare una proposta di direttiva concernente le acque di infiltrazione;
- generalmente, nel vigilare all'applicazione della direttiva;

37. Per quanto riguarda la direttiva 76/160/CEE :

- nell'esaminare le giustificazioni delle eventuali deroghe concesse da uno Stato membro, nonché i piani di gestione delle acque all'interno delle zone interessate (vedi articolo 4, paragrafo 3);
- nel partecipare alle concertazioni degli Stati rivieraschi previste all'articolo 4, paragrafo 4;
- nell'esaminare le deroghe previste all'articolo 8;
- nel proporre le modifiche necessarie all'adeguamento della direttiva al progresso tecnico (vedi articoli 9, 10 e 11);
- nel pubblicare una relazione sintetica sulle acque di balneazione negli Stati membri e sulle loro caratteristiche più significative (vedi articolo 13);
- in generale, nel vigilare all'applicazione della direttiva;

38. Per quanto riguarda la direttiva 76/464/CEE :

- nel presentare proposte volte a disciplinare, in particolare, l'inquinamento del mare territoriale dovuto agli scarichi operativi effettuati dalle navi, tenendo conto delle convenzioni internazionali esistenti in questo campo;
- nel presentare una proposta di direttiva relativa alla protezione delle acque sotterranee (vedi articolo 4);

- nel presentare proposte sui valori limite, sulle scadenze massime, sugli obiettivi di qualità e sulla procedura di controllo per le sostanze dell'elenco I (vedi articolo 6);
- nell'esaminare, qualora uno Stato membro desideri valersi degli obiettivi di qualità, le prove addotte a dimostrazione che tali obiettivi sono raggiunti e mantenuti conformemente all'articolo 6, paragrafo 3;
- nel comunicare al Consiglio i casi in cui la Commissione avrà accettato l'applicazione del metodo degli obiettivi di qualità (vedi articolo 6, paragrafo 3);
- nell'organizzare regolarmente un confronto dei programmi concernenti le sostanze dell'elenco II, per assicurarne un'attuazione sufficientemente armonizzata;
- nel proporre eventualmente la revisione degli elenchi I e II alla luce dell'esperienza acquisita, trasferendo, se necessario, talune sostanze dall'elenco II all'elenco I;
- generalmente, nel vigilare all'applicazione della direttiva.

39. La Commissione proseguirà inoltre l'attuazione delle seguenti decisioni del Consiglio relative all'azione della Comunità economica europea nel quadro delle convenzioni internazionali :

- decisione 75/437/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1975, relativa alla conclusione della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica ⁽¹⁾; tale convenzione è denominata in appresso « convenzione di Parigi »;
- decisione 75/438/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1975, relativa alla partecipazione della Comunità alla commissione interinale istituita in base alla risoluzione III della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica ⁽²⁾;
- decisione del Consiglio dell'8 dicembre 1975 concernente la partecipazione della Comunità economica europea alla negoziazione di una convenzione-quadro completata da protocolli per la prevenzione dell'inquinamento marino nel mediterraneo ⁽³⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 30.

⁽³⁾ Il 9 dicembre 1976 il Consiglio ha approvato, quanto al merito, la conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili, firmati a nome della Comunità il 13 settembre 1976.

- decisione del Consiglio del 19 gennaio 1976 concernente la partecipazione della Comunità economica europea ai negoziati per la conclusione di una convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico ⁽⁴⁾.

40. La Commissione ha presentato al Consiglio, il 14 marzo 1977, una raccomandazione di decisione concernente l'apertura di negoziati ai fini dell'adesione della Comunità alla convenzione del 22 marzo 1974 per la protezione dell'ambiente marino nell'area del Mar Baltico. Nei suoi lavori sull'inquinamento marino, la Commissione presenterà proposte per il ravvicinamento delle norme di applicazione delle convenzioni internazionali, quando ciò risulti necessario per il buon funzionamento del mercato comune e per l'attuazione dei programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale. Nel far ciò, essa terrà conto del fatto che le disposizioni delle varie convenzioni possono mutare.

41. Per quanto riguarda l'inquinamento marino dovuto allo scarico di rifiuti, la Commissione ha già presentato, il 12 gennaio 1976, una proposta di direttiva ⁽⁵⁾. Essa intende inoltre presentare opportune proposte per la partecipazione della Comunità alle varie convenzioni internazionali relative a questo tipo di inquinamento.

42. Nel campo dell'inquinamento marino dovuto ai trasporti e alla navigazione, oltre alle proposte di cui al paragrafo 38, primo trattino, la Commissione effettuerà studi e presenterà eventualmente opportune proposte relative all'attuazione efficace delle convenzioni internazionali e al ravvicinamento delle norme di applicazione di tali convenzioni, se ed in quanto necessario al buon funzionamento del mercato comune e all'esecuzione del presente programma d'azione.

43. Per quanto riguarda l'inquinamento marino dovuto a scarichi dalla terraferma, la Commissione partecipa a nome della Comunità ai lavori della

⁽⁴⁾ Il 9 dicembre 1976 il Consiglio ha approvato, quanto al merito, la conclusione della convenzione in oggetto e dell'accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, firmati a nome della Comunità il 3 dicembre 1976.

⁽⁵⁾ GU n. C 40 del 20. 2. 1976, pag. 3.

commissione interinale della convenzione di Parigi. Più generalmente, la Commissione presenterà proposte di provvedimenti comunitari volti a prevenire e a ridurre l'inquinamento di origine tellurica in applicazione della parte seconda, titolo I, capitolo 6, sezione 1, del programma d'azione del 1973 e della direttiva 76/464/CEE.

44. Per quanto riguarda l'inquinamento marino dovuto all'esplorazione e allo sfruttamento dei fondali marini, la Comunità partecipa ai lavori concernenti questo tipo di inquinamento condotti in particolare nel quadro della convenzione di Parigi. Essa partecipa inoltre, in qualità di osservatore, ai lavori svolti nel quadro della conferenza di Londra ⁽¹⁾, in cui uno dei gruppi di lavoro tratta i problemi della responsabilità civile per questo tipo di inquinamento. Infine la Commissione segue attentamente i lavori sullo stesso argomento condotti nel quadro della terza conferenza sul diritto del mare.

45. Per quanto riguarda più in generale i lavori inerenti all'inquinamento marino condotti nel quadro di quest'ultima conferenza, la Commissione si adoprerà affinché i risultati della conferenza siano conformi alle norme dei trattati nonché ai provvedimenti adottati a livello comunitario in materia di protezione dell'ambiente. Essa presenterà tempestivamente, se del caso, le proposte necessarie per assicurare detta conformità.

46. La Comunità, rappresentata dalla Commissione, parteciperà ai lavori della commissione internazionale per la protezione delle acque del Reno dall'inquinamento. Nell'ambito della convenzione relativa alla protezione del Reno dall'inquinamento chimico, essa provvederà affinché detta convenzione trovi un'applicazione quanto più rapida ed efficace, al fine di risolvere i problemi specifici dell'inquinamento del Reno, tenendo conto della regolamentazione comunitaria.

47. La Commissione, che ha già presentato al Consiglio proposte per la partecipazione della Comunità alla convenzione europea sulla protezione dei corsi d'acqua internazionali dall'inquinamento (convenzione di Strasburgo), chiederà al Consiglio di adottarle definitivamente, non appena

⁽¹⁾ Conferenze di Londra del marzo 1973 e dell'ottobre 1975 sui problemi della sicurezza e della protezione dall'inquinamento durante le operazioni di ricerca e sfruttamento delle risorse minerarie marine nell'Europa nord-occidentale.

saranno conclusi i negoziati in corso in seno al Consiglio d'Europa.

48. In considerazione di quanto esposto nei paragrafi precedenti, i lavori della Comunità in materia di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento delle acque dolci e delle acque marine verteranno segnatamente sui seguenti temi prioritari :

- direttiva sulla protezione delle acque sotterranee;
- definizione degli obiettivi di qualità delle acque, già iniziata o prevista dal programma di azione del 1973, ma non ancora portata a termine;
- definizione dei metodi di misurazione e della frequenza dei prelievi di campioni;
- definizione di metodi comuni che permettano di determinare i provvedimenti necessari per raggiungere e mantenere gli obiettivi di qualità presenti e futuri;
- ricerca e determinazione in comune dei requisiti minimi di qualità soddisfacenti a lungo termine che dovrebbero presentare le diverse acque della Comunità;
- scambio di informazioni fra le reti di sorveglianza e di controllo dell'inquinamento delle acque nella Comunità.
- fissazione dei valori limite di emissione, delle scadenze massime e degli obiettivi di qualità per una prima lista di sostanze dell'elenco I della direttiva 76/464/CEE;
- introduzione di una procedura di controllo e di sorveglianza per le sostanze dell'elenco I della direttiva 76/464/CEE;
- applicazione delle direttive concernenti gli obiettivi di qualità adottate dal Consiglio;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento marino di origine tellurica, nell'ambito della Convenzione di Parigi e della direttiva 76/464/CEE;
- applicazione delle convenzioni internazionali sulle acque dolci e sulle acque marine di cui la Comunità è o sarà parte contraente.

49. La Commissione studierà inoltre i provvedimenti da adottare per favorire scambi d'informazione sulle costruzioni nella Comunità di stazioni di depurazione e di stazioni di sorveglianza e di controllo dell'inquinamento nel corso dei prossimi quindici anni.

CAPITOLO 3 INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Introduzione

50. L'inquinamento atmosferico presenta, fra l'altro, le seguenti caratteristiche :

Si manifesta più acutamente nei grandi agglomerati urbani e industriali, nei quali vive attualmente più del 60 % della popolazione delle Comunità.

È fortemente influenzato dalle condizioni meteorologiche e climatiche (venti, precipitazioni, inversioni termiche, radiazioni solari, ecc.) e può a sua volta influire su di esse.

Può essere dovuto a fonti d'inquinamento lontane, dal momento che il vento può trasportare a grande distanza taluni agenti inquinanti che possono provocare inquinamenti oltrepassanti le frontiere. Pertanto le attività in uno Stato possono provocare un deterioramento dell'ambiente in un altro Stato all'interno o all'esterno della Comunità, rendendo così necessaria l'adozione di provvedimenti adeguati.

Ha origine da fonti fisse e da fonti mobili.

51. Le sostanze inquinanti scaricate nell'atmosfera sono in continuo aumento a causa della fabbricazione e dell'impiego di nuovi prodotti. Inoltre, l'applicazione di nuovi procedimenti di fabbricazione ha come conseguenza una modifica della composizione delle emissioni. Accade che talune sostanze liberate nell'atmosfera trovino condizioni favorevoli per trasformarsi, reagendo sia fra di loro, sia con i costituenti chimici normali dell'atmosfera, spesso sotto l'effetto delle radiazioni solari, e diano così origine a nuove sostanze chimiche che possono avere proprietà nocive più spiccate degli inquinanti primari. È possibile che gli inquinanti prodotti dall'uomo influiscano sul tasso naturale di ozono della stratosfera.

52. Il prelievo di campioni e l'analisi degli inquinanti, spesso presenti in tracce minime, creano ancora difficoltà che devono essere eliminate per poter agevolmente comparare i risultati ottenuti in varie regioni.

53. La complessità chimica di taluni inquinanti atmosferici e dei prodotti risultanti dalla loro trasformazione, come pure le condizioni variabili di esposizione dovute ai cambiamenti nelle condizioni meteorologiche, rendono difficile la valuta-

zione degli effetti degli inquinanti sulla salute umana, sugli equilibri ecologici, sui terreni, sulla vegetazione e sui materiali. È necessario proseguire all'uopo lavori di ricerca.

54. Per stabilire quali provvedimenti prendere ai vari livelli decisionali, ed in particolare a livello comunitario, occorrerà tener conto delle caratteristiche summenzionate.

Azione da condurre a livello comunitario

55. Quest'azione consisterà anzitutto nel proseguire l'attuazione delle disposizioni già adottate dal Consiglio in questo campo.

Programma d'azione del 1973

56. Sarà proseguita la realizzazione delle azioni previste in questo campo nel programma d'azione del 1973, ossia :

- a) la determinazione di criteri (vedi parte seconda, titolo I, capitolo 1, del programma d'azione del 1973 e titolo II, capitolo 1, del presente programma d'azione).

Come è indicato nel programma d'azione del 1973, la determinazione di criteri sarà accompagnata da lavori di unificazione e di armonizzazione dei metodi e degli strumenti di rilevamento. Mettendo in evidenza le lacune delle conoscenze, quest'azione permetterà di identificare i temi di ricerca da includere eventualmente nel programma comunitario di ricerca e di sviluppo;

- b) la definizione di obiettivi di qualità (parte seconda, titolo I, capitolo 3, sezione 2, del programma d'azione del 1973).

Quest'azione verterà in particolare sulle seguenti sostanze inquinanti :

- piombo,
- ossidi di azoto,
- ossido di carbonio,
- anidride solforosa e particelle in sospensione,
- ossidanti fotochimici,
- amianto,
- idrocarburi,
- vanadio;

- c) la fissazione di norme (parte seconda, titolo I, capitolo 2, del programma d'azione del 1973).

In determinati casi si potrà rivelare necessario, per motivi urgenti inerenti alla protezione della salute umana o dell'ambiente, fissare norme comuni provvisorie senza attendere la definizione di criteri e di obiettivi di qualità a livello comunitario, se le informazioni già disponibili a livello internazionale e nazionale possono essere considerate sufficienti a tal fine;

- d) lo scambio di informazioni fra le reti di sorveglianza e di controllo (parte seconda, titolo I, capitolo 3, sezione 1, del programma d'azione del 1973).

La Commissione assicurerà in particolare l'applicazione della decisione 75/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1975, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all'inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione ⁽¹⁾. All'occorrenza presenterà proposte riguardanti altri agenti inquinanti, alle condizioni indicate nella parte seconda, titolo I, capitolo 3, sezione 1, punti A, B e C, del programma d'azione del 1973;

- e) le azioni relative a taluni prodotti (parte seconda, titolo I, capitolo 4, del programma d'azione del 1973).

Le azioni previste in questo capitolo saranno continuate per quanto riguarda le sostanze che inquinano l'atmosfera. In particolare le direttive concernenti le sostanze contenute nei gas di scarico degli autoveicoli ⁽²⁾ e il tenore di zolfo del gasolio ⁽³⁾ saranno, all'occorrenza, modi-

ficcate e completate in base agli ultimi sviluppi scientifici e tecnici;

- f) le azioni specifiche relative a taluni settori industriali e alla produzione di energia (parte seconda, titolo I, capitolo 5, sezioni 1 e 2, del programma d'azione del 1973).

Le azioni previste in questo capitolo saranno continuate; verrà data la precedenza alle industrie che scaricano polveri, ossidi di zolfo e di azoto, idrocarburi e solventi, fluoro e metalli pesanti;

- g) le azioni relative alla protezione dell'ambiente nelle zone di frontiera (parte seconda, titolo I, capitolo 6, sezione 3, del programma d'azione del 1973).

Risoluzione del Consiglio del 3 marzo 1975 sull'energia e sull'ambiente

57. Nella risoluzione del 3 marzo 1975 sull'energia e sull'ambiente ⁽⁴⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione, tenuto conto delle più recenti previsioni relative all'evoluzione del consumo di petrolio e del livello dei costi, a presentare proposte concernenti in particolare :

- « a) la realizzazione di un approvvigionamento più razionale in combustibili poco inquinanti, ad esempio petrolio greggio a basso tenore di zolfo, nelle zone particolarmente inquinate e in favore degli utenti che provocano inquinamenti gravi;
- b) la promozione dello sviluppo delle tecniche di desolfurazione e di qualsiasi altra tecnica atta a ridurre in modo selettivo l'emissione di anidride solforosa nell'atmosfera, e in particolare della costruzione di impianti modello di cui si dovrà incoraggiare l'introduzione appena saranno stati messi a punto tecnicamente;
- c) la promozione di un uso efficace dei combustibili;
- d) l'intensificazione delle ricerche sugli effetti degli ossidi nitrici sull'uomo e sull'ambiente;
- e) lo sviluppo di adeguati metodi di misura per gli ossidi nitrici;
- f) l'attuazione di misure preventive per ridurre gli inquinamenti da fonti di ossidi nitrici, nell'attesa di un miglioramento delle conoscenze in questo campo ».

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 40.

⁽²⁾ Direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974, e direttiva 77/102/CEE della Commissione, del 30 novembre 1976, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (rispettivamente GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 61 e GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 32). Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi (GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 22).

⁽⁴⁾ GU n. C 168 del 25. 7. 1975, pag. 2

Direttive e decisioni già adottate dal Consiglio nel settore dell'inquinamento atmosferico

58. Gli Stati membri e la Commissione porranno in atto le disposizioni di tali direttive e decisioni.

La Commissione seguirà, in particolare, la determinazione da parte degli Stati membri delle zone di utilizzazione dei tipi di gasolio (vedi articolo 5 della direttiva 75/716/CEE) e presenterà eventualmente opportune proposte al Consiglio per la revisione o il completamento di questa direttiva (vedi articolo 6).

Inoltre la Commissione proseguirà i lavori per l'applicazione della procedura comune istituita con la decisione 75/441/CEE, in particolare consultando gli Stati membri sui siti da considerare nel programma e predisponendo formulari uniformi per la trasmissione dei dati. La Commissione preparerà inoltre un programma per l'elaborazione dei dati che consenta una presentazione semplice e chiara dei risultati, consultando gli Stati membri sulla forma dei rapporti da redigere e sul miglioramento della procedura di scambio, stabilendo programmi di intercomparazione ed armonizzando i metodi di prelievo dei campioni e di analisi per rendere maggiormente comparabili i dati numerici. In questi campi, la Commissione presenterà al Consiglio opportune proposte.

59. Oltre alle azioni menzionate nel presente capitolo, la Commissione organizzerà, nell'ambito di un gruppo di esperti nazionali, scambi di informazioni sui mezzi utilizzati a livello nazionale o regionale per la lotta contro l'inquinamento, in particolare su :

- l'attuazione di piani nazionali o regionali;

- l'istituzione di organismi amministrativi e scientifici incaricati della gestione dell'aria;
- l'utilizzazione di misure economiche;
- l'inventario delle fonti d'inquinamento;
- l'instaurazione di una procedura di scambio di informazioni tra le reti di allarme;
- l'uso di modelli matematici;
- la fissazione di norme per taluni inquinanti considerati pericolosi;
- il controllo degli stabilimenti inquinanti.

60. Inoltre la Commissione esaminerà i problemi riguardanti :

- l'influsso sugli strati superiori della stratosfera dei composti fluorati e clorati e degli ossidi di azoto;
- l'inquinamento dovuto all'uso sempre più frequente di turbine a gas ⁽¹⁾;
- i problemi dell'inquinamento provocato dai piccoli impianti (impianti di riscaldamento domestico, apparecchi d'incenerimento, ecc.);
- i possibili effetti dell'inquinamento atmosferico oltre le frontiere.

61. Alla luce dei risultati di questi scambi d'informazioni e di questi studi e in base ai lavori effettuati da altre organizzazioni internazionali, la Commissione presenterà eventualmente al Consiglio opportune proposte.

⁽¹⁾ La Commissione ricorda che la sua comunicazione al Consiglio del 3 ottobre 1975 relativa ad un programma d'azione per l'aeronautica europea prevede azioni specifiche nel settore degli agenti nocivi.

CAPITOLO 4

LOTTA CONTRO L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Introduzione

62. In genere il rumore si definisce come un insieme di suoni che determinano nell'uomo una sensazione sgradevole e più o meno inaccettabile, a causa soprattutto del fastidio, dell'affaticamento, del disturbo e, a volte, del dolore che esso provoca.

Gli effetti sull'uomo sono diversi secondo l'intensità e la natura del rumore, e vanno dal fastidio a determinati effetti psichici e patologici.

63. Il fastidio varia inoltre in funzione della natura e dell'intensità del rumore (suono a componenti discrete, suono impulsivo, suono fluttuante), dell'informazione rivelata dal segnale-rumore (cosciente o subcosciente), dello stato nervoso della persona esposta e dell'attività da essa svolta (ad esempio, lavoro manuale, attività intellettuali e ricreative).

Tra gli effetti misurabili si possono citare tra l'altro :

- il disturbo della comunicazione verbale,

- la diminuzione del rendimento,
- la perturbazione del sonno,
- le ripercussioni sulla salute, in particolare la comparsa di traumi dell'udito.

64. Il rumore si è molto intensificato con lo sviluppo della società industriale moderna e dell'urbanizzazione, particolarmente in seguito al crescente uso di mezzi meccanici e apparecchiature sempre più rumorosi, che si estende progressivamente a tutte le attività umane : sviluppo del traffico ferroviario, stradale ed aereo, meccanizzazione dell'agricoltura, sviluppo industriale, aumento del numero di apparecchi domestici e di comunicazione (radio, televisione).

Gli effetti indesiderabili, perturbatori e nocivi del rumore sono da parecchi anni oggetto di numerosi studi, a livello nazionale ed internazionale.

Per ridurre l'inquinamento acustico gli Stati membri hanno stabilito regolamenti relativi a determinate sorgenti sonore e/o, in taluni casi, leggi-quadro.

65. Va osservato che i provvedimenti presi a livello nazionale per ridurre gli effetti del rumore possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato comune, in quanto possono creare ostacoli tecnici agli scambi dei prodotti assoggettati a specifiche antirumore o eventualmente provocare distorsioni per quanto riguarda gli investimenti e i prezzi degli impianti rumorosi. La diversità dei provvedimenti adottati e le differenze di livello imposte possono inoltre creare disparità di ordine qualitativo fra gli Stati membri della Comunità.

66. Per eliminare le distorsioni economiche che possono essere create dalle differenze di specificazioni di taluni prodotti ed impianti rumorosi e per diminuire contemporaneamente il rumore da essi prodotto, la Commissione ha presentato al Consiglio un insieme di proposte sotto forma di direttive che limitano le emissioni sonore dei martelli pneumatici, delle gru a torre, dei gruppi elettrogeni di potenza, dei gruppi elettrogeni di saldatura, dei veicoli a motore, dei motocicli e degli aeromobili.

Definizione e attuazione di una politica comunitaria per la lotta contro i rumori

67. L'aumento globale dell'inquinamento acustico induce a cercare ormai soluzioni a questo problema generale attraverso l'attuazione di un programma

globale di lotta contro i rumori, definito nelle sue grandi linee a livello comunitario, ma precisato ed attuato, secondo il tipo di provvedimento previsto, al livello più adeguato : comunitario, nazionale, regionale o locale.

68. La Commissione proporrà quanto prima un programma che definirà le strutture generali per una serie di provvedimenti che sarebbe opportuno adottare ai vari livelli per lottare contro i rumori. Tali provvedimenti dovranno essere definiti e diversificati in funzione dei tipi di attività che occorre proteggere contro i rumori (attività quali : educazione, cure, distensione, riposo, svaghi, ecc.) o regolamentare per diminuire il rumore di cui sono fonte (trasporti, industrie, agricoltura, svaghi rumorosi, ecc.). Essi dovranno vertere non soltanto sulle sorgenti sonore, ma anche sulle condizioni di propagazione e di ricezione dei rumori (ad esempio, il rumore del traffico automobilistico può essere limitato non solo diminuendo il livello sonoro dei motori dei veicoli, ma anche migliorando il tipo dei rivestimenti stradali e programmando nello spazio la costruzione delle vie di comunicazione).

Questa proposta di carattere generale potrà dar vita, secondo i casi, ad azioni comunitarie o a programmi nazionali o regionali che tengano conto di particolari caratteristiche, economiche e sociali.

69. Per quanto riguarda le azioni comunitarie, la Commissione farà opportune proposte concernenti :

- gli orientamenti che le autorità competenti possono prendere in considerazione nel fissare i livelli (obiettivi di qualità) corrispondenti alle zone di attività prevalente : zone di riposo, zone residenziali, zone di svago, zone industriali, strade, ferrovie, aeroporti, vie d'acqua internazionali, ecc.;
- i metodi di misurazione del rumore;
- le specificazioni relative ai prodotti rumorosi ⁽¹⁾, le eventuali misure riguardanti il controllo dell'utilizzazione di questi prodotti, le norme di etichettatura e di apposizione di contrassegni sui prodotti rumorosi; con la collaborazione di esperti nazionali, la Commissione elaborerà un elenco di priorità per la formulazione di proposte su questi problemi. Tale elenco dovrebbe essere basato su una valutazione dell'incidenza di questi

⁽¹⁾ La Commissione ricorda che la sua comunicazione al Consiglio del 3 ottobre 1975 relativa ad un programma d'azione per l'aeronautica europea prevede azioni specifiche nel settore dell'inquinamento.

prodotti sull'insieme dell'inquinamento acustico che ne deriva per l'ambiente;

- le norme d'insonorizzazione;
- il livello di rumore ammissibile sul luogo di lavoro, in collaborazione con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e con il programma di azioni sociali delle Comunità europee.

La Commissione proseguirà inoltre ricerche sugli effetti poco noti dei rumori sull'uomo (in particolare

i rumori brevi o di bassa frequenza) nonché indagini epidemiologiche.

70. La Commissione costituirà presso di sé (senza pregiudizio dei comitati di esperti che si occupano già di argomenti specifici) un comitato di esperti nazionali con il compito di assisterla nell'elaborazione della proposta che definirà il quadro generale dei provvedimenti e delle proposte specifiche di cui sopra. Nella comparazione dei programmi nazionali di lotta contro i rumori, la Commissione si avvarrà della collaborazione di questo comitato.

CAPITOLO 5

AZIONI SPECIFICHE RELATIVE A TALUNI SETTORI INDUSTRIALI E ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA

Sezione 1

AZIONI SPECIFICHE RELATIVE A TALUNI SETTORI INDUSTRIALI

71. Un certo numero di azioni concernenti le attività industriali sono indicate nei capitoli che trattano dell'inquinamento dell'acqua e dell'atmosfera, della lotta contro gli sprechi e di quella contro l'inquinamento acustico.

La Commissione proseguirà inoltre i lavori di cui alla parte seconda, titolo I, capitolo 5, sezione 1, del programma d'azione del 1973 ⁽¹⁾.

Sezione 2

AZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA

72. Un certo numero di azioni relative all'inquinamento atmosferico provocato dalle centrali elettriche ed alle scorie radioattive sono indicate nel titolo II, capitolo 3, e nel titolo III, capitolo 3, del presente programma d'azione.

La Commissione proseguirà inoltre i lavori di cui alla parte seconda, titolo I, capitolo 5, sezione 2, del programma d'azione del 1973 e alla risoluzione del Consiglio del 3 marzo 1975 sull'energia e sull'ambiente.

⁽¹⁾ La Commissione ha già trasmesso al Consiglio, rispettivamente in data 20 gennaio 1975 e 18 luglio 1975, due progetti di direttive concernenti la riduzione degli scarichi delle industrie della pasta da carta e dell'industria del biossido di titanio (GU n. C 99 del 2. 5. 1975, pag. 2 e GU n. C 222 del 29. 9. 1975, pag. 110).

73. Per quanto concerne in particolare i residui termici delle centrali elettriche, la Commissione, conformemente alla risoluzione sopra menzionata, continuerà a studiare, al fine di sottoporre eventualmente al Consiglio delle proposte :

- « 1. il raggruppamento dei dati esistenti sugli effetti dei residui termici sull'ambiente e il miglioramento delle relative conoscenze;
2. lo scambio di informazioni a livello comunitario sulla programmazione della localizzazione di nuove centrali tenendo presenti i rischi di inquinamento e di inconvenienti ambientali;
3. la necessità di attrezzare le nuove centrali, ovunque lo richieda la protezione dell'ambiente, con torri di raffreddamento e di migliorare quanto prima la concezione e la tecnologia delle torri di raffreddamento a ciclo secco allo scopo di attenuare gli inconvenienti che queste ultime ancora presentano per certi aspetti della protezione dell'ambiente,
4. l'utilizzo del calore residuo ».

74. In applicazione del punto 6 della suddetta risoluzione, la Commissione esaminerà i problemi specifici connessi con lo sviluppo dell'energia nucleare.

75. Il Consiglio ha preso atto della risoluzione del Parlamento europeo del 13 gennaio 1976 ⁽¹⁾.

L'ubicazione, la costruzione ed il funzionamento delle centrali nucleari nei vari Stati membri presentano caratteristiche comuni e possono dar luogo a problemi che esulano dal contesto nazionale. Tali problemi dovranno essere esaminati in sede appropriata.

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 9. 2. 1976, pag. 12.

CAPITOLO 6

AZIONI RELATIVE A TALUNI PRODOTTI

76. Come dichiarato dal programma d'azione del 1973, « la protezione dell'uomo e del suo ambiente esige che venga dedicata un'attenzione del tutto particolare ai prodotti il cui uso rischia di avere conseguenze nocive per l'uomo o per l'ambiente ».

Un certo numero di azioni riguardanti sostanze e prodotti inquinanti sono indicate nei capitoli precedenti.

77. La Commissione proseguirà inoltre i lavori di cui alla parte seconda, titolo I, capitolo 4, del programma d'azione del 1973, riguardanti l'armonizzazione delle caratteristiche di detti prodotti, in particolare nell'ambito del programma generale di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, nonché la composizione, le caratteristiche e l'uso degli stessi.

78. Per quanto concerne il controllo dei nuovi composti chimici che possono avere effetti nocivi sull'uomo e sull'ambiente, la Commissione ha presentato al Consiglio, il 21 settembre 1976, una proposta di direttiva in merito ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sesta modifica della direttiva del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione, imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. C 260 del 5. 11. 1976, pag. 4).

79. Occorre inoltre che, a livello comunitario, si proceda ad un minuzioso controllo dell'impatto dei composti chimici sull'ambiente. Nel corso degli ultimi anni, infatti, i pubblici poteri si sono trovati sempre più frequentemente di fronte a difficoltà create dall'uso di composti chimici già esistenti (per es. : PCB, VCM, fluorocarburi, composti del mercurio), di cui non era stato evidenziato affatto o sufficientemente l'impatto sull'ambiente.

80. È quindi opportuno esaminare sistematicamente, in funzione dei criteri di tossicità, di bioaccumulazione e di persistenza, le caratteristiche e le condizioni d'uso di taluni composti chimici rispondenti a detti criteri, tenuto conto :

- delle conoscenze scientifiche più approfondite in materia di ecotossicità acquisite successivamente alla loro immissione sul mercato;
- della valutazione più precisa dei livelli di esposizione dei bersagli;
- dei nuovi usi dei composti chimici;
- della loro compatibilità con le tecniche di riciclo.

La Commissione procederà a questo esame con l'aiuto di un comitato composto di esperti nazionali.

CAPITOLO 7

CONTROLLO E VALUTAZIONE

81. Un gran numero di direttive comunitarie in materia di ambiente prevede lo scambio di dati di controllo o impone esigenze in materia di controllo dei livelli d'inquinamento in varie situazioni. Le proposte che verranno presentate successivamente comporteranno certamente ancora altre esigenze in materia. Benché ogni direttiva preveda di norma procedure specifiche in materia di controllo e di adeguamento al progresso tecnico, la Commissione ritiene nondimeno necessario elaborare un metodo globale e coerente, che permetta di valutare l'insieme delle esigenze di controllo e di scambi di dati che si pongono in ciascuna direttiva.

82. Detto metodo di controllo e di valutazione mira al conseguimento di vari obiettivi onde garantire in particolare, nei limiti del possibile, che :

- le esigenze poste in una delle direttive non

contraddicano in alcun modo quelle risultanti da altre direttive;

- le informazioni raccolte nel quadro di varie direttive vengano raggruppate in maniera da costituire un tutto;
- i dati che gli Stati membri debbono fornire siano paragonabili, prendendo debitamente in considerazione la diversità e la complessità delle strutture amministrative e dei canali di informazione;
- le esigenze di controllo imposte dalle future direttive in materia di ambiente siano compatibili con quelle delle direttive già esistenti e ne costituiscano un completamento.

83. La Commissione avvierà la messa a punto di questo metodo globale di controllo e di valutazione consultando, se necessario, gli esperti nazionali.

TITOLO III

PROTEZIONE E GESTIONE RAZIONALE DEL TERRITORIO,
DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI

CAPITOLO 1

PROTEZIONE E GESTIONE RAZIONALE DELL'AMBIENTE NATURALE

Introduzione

84. Con la creazione ed il funzionamento del mercato comune si sono acuiti alcuni problemi inerenti alla gestione del territorio che erano già sentiti sul piano nazionale e regionale, in particolare quelli relativi :

- alla ripartizione territoriale ottimale della popolazione e delle attività;
- agli effetti nefasti o indesiderabili per l'uomo e per l'ambiente naturale di uno sfruttamento intensivo del territorio.

85. La libera circolazione delle persone, dei prodotti e dei capitali, le trasformazioni strutturali, specie quelle dell'agricoltura, i rapidi mutamenti d'ordine tecnologico, economico e sociologico, in particolare l'incremento della produzione industriale e agricola e il rapido sviluppo delle infrastrutture di trasporto, hanno creato o rafforzato squilibri regionali fra aree urbane e aree rurali, conducendo, d'altra parte, ad uno sfruttamento economico intensivo tanto delle une, quanto delle altre. In talune regioni della Comunità i terreni inutilizzati e i terreni agricoli e forestali che possono essere considerati come risorse naturali diventano sempre più rari.

86. Tali problemi sono estremamente complessi in quanto riguardano al tempo stesso le politiche di localizzazione industriale, di sviluppo delle regioni meno ricche, del controllo dello sviluppo urbano, nonché le politiche dei trasporti e dell'agricoltura, per citare soltanto le principali. In questi settori, l'azione pubblica è svolta, in misura variabile, dalle autorità nazionali competenti. Pare tuttavia giustificato esaminare a livello comunitario gli aspetti relativi all'ambiente e prevedere alcune azioni a tale livello.

87. Il programma d'azione del 1973 prevede, nella parte seconda, titolo II, capitoli 1 e 3, lo svolgimento a livello comunitario di un certo numero di studi e di lavori in questo campo.

Inoltre, nella sessione del 7 novembre 1974 il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare i lavori per la classificazione del territorio della Comunità in base alle caratteristiche ambientali al fine di consentire di individuare e di definire gli obiettivi da perseguire e le azioni da intraprendere.

88. La Comunità intende proseguire nel corso dei prossimi anni tutte queste attività, in particolare quelle riguardanti :

- la definizione di un metodo di cartografia ecologica che consenta di tener conto dei dati dell'ambiente naturale nella pianificazione del territorio;
- la ricerca della soluzione di certi problemi ambientali creati dallo sfruttamento agricolo intensivo, dall'abbandono o dalla rarefazione dei terreni agricoli e forestali;
- l'assetto del territorio urbano, delle zone costiere e delle zone montane.

Sezione 1

DEFINIZIONE DI UN METODO
DI CARTOGRAFIA ECOLOGICA

89. La Commissione si è impegnata a soddisfare la richiesta formulata dal Consiglio il 7 novembre 1974 di cui al punto 87 ed ha immediatamente avviato i lavori preparatori.

90. Detti lavori mirano a individuare un metodo essenzialmente cartografico che permetta di introdurre nella pianificazione territoriale dati e valori relativi all'ambiente naturale e di confrontare l'offerta dell'ambiente con la domanda economica e sociale.

91. Con questo metodo si dovrebbe poter descrivere in modo razionale l'ambiente e tradurne l'estrema

diversità in termini di livelli di attitudine ad una gamma di utilizzazioni, passando dalla descrizione scientifica delle caratteristiche elementari dell'ambiente al suo significato in termini di assetto territoriale e alla politica dell'ambiente.

Tale metodologia, impiegata a livello appropriato, dovrebbe costituire un importante contributo per la presa in considerazione preventiva da parte delle pubbliche amministrazioni dei dati relativi all'ambiente, compreso l'inquinamento, nei processi decisionali in materia di pianificazione territoriale e di politica dell'ambiente (vedi procedura di valutazione dell'impatto sull'ambiente — titolo IV, capitolo 1).

Essa dovrebbe essere inoltre di ausilio alla definizione delle azioni specifiche da svolgere a livello comunitario per quanto concerne certe regioni, in particolare quelle che beneficiano di aiuti comunitari (aiuti regionali, aiuti settoriali, aiuti agricoli, ecc.).

92. Quest'azione verrà svolta secondo un programma di lavoro scaglionato su diversi anni e si baserà su una stretta collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri. Un gruppo di esperti nazionali, già costituito, assisterà la Commissione nelle diverse fasi di esecuzione del programma.

Sono previste quattro fasi :

- Prima fase : messa a punto di uno o più metodi pilota che tengano conto, in particolare, dei lavori già effettuati in questo campo negli Stati membri. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri interessati, applicherà detto metodo allo studio di casi da realizzare in diversi Stati membri. Il metodo pilota, eventualmente migliorato in base ai risultati della sua applicazione in questi studi, sarà quindi presentato al Consiglio per approvazione.
- In caso di approvazione del metodo proposto da parte del Consiglio, seconda fase : definizione delle modalità di applicazione del metodo da parte degli Stati membri in modo da coprire progressivamente il loro territorio. La Commissione presenterà al Consiglio una proposta al riguardo.
- Terza fase : costituzione di fascicoli nazionali, che saranno analizzati comparativamente a livello comunitario. La Commissione presenterà al Consiglio i risultati di dette analisi.
- Quarta fase : eventuale presentazione al Consiglio, da parte della Commissione, di proposte

appropriate, basate sullo studio delle mappe così approntate per giungere all'applicazione più efficace possibile del metodo cartografico nella Comunità e negli Stati membri.

Sezione 2

AZIONI RELATIVE ALL'AMBIENTE RURALE E SILVICOLTURA

A. Orientamenti e principi

93. Se da una parte è vero che — come indicato nel programma d'azione del 1973 — gli agricoltori svolgono con la loro attività un'utile funzione di manutenzione del suolo e del paesaggio, è però altrettanto vero che l'attività agricola e forestale incide sull'ambiente naturale, soprattutto in seguito all'applicazione delle moderne tecniche produttive. Gli sforzi che nel corso dei prossimi anni verranno compiuti in questo campo nel quadro del programma ambientale si orienteranno pertanto nelle due direzioni che emergono da queste constatazioni : rafforzamento degli effetti favorevoli delle attività agricole e forestali sull'ambiente e riduzione degli effetti sfavorevoli.

94. A tal fine :

- la Commissione approfondirà la conoscenza degli effetti delle attività agricole e forestali sull'ambiente. Questo lavoro integrerà gli sforzi già intrapresi per identificare gli effetti sui diversi elementi presi in considerazione nel quadro della protezione dell'ambiente, quali il suolo, l'aria, l'acqua, la flora, la fauna e il paesaggio, nonché per determinare le cause. Particolare cura sarà dedicata all'accertamento dell'importanza relativa di queste ultime;
- la Commissione studierà e proporrà, alla luce dei risultati ottenuti, i provvedimenti che sono più idonei per rafforzare gli effetti favorevoli dell'agricoltura e della silvicoltura sull'ambiente (ad esempio pratiche di protezione del suolo dall'erosione) o, al contrario, per ridurre gli effetti sfavorevoli (ad esempio riduzione delle perdite di elementi fertilizzanti dei terreni coltivati o ancora riduzione degli effetti secondari dell'uso degli antiparassitari sulla flora e sulla fauna).

95. Nel quadro del programma d'azione del 1973 la Commissione ha eseguito un certo numero di studi tendenti a valutare più esattamente gli effetti

delle diverse tecniche di produzione sull'ambiente naturale.

Due punti sono stati esaminati con particolare attenzione :

- l'uso degli antiparassitari e la possibilità di sostituire la lotta chimica convenzionale con metodi di lotta biologica o di lotta integrata, per assicurare la protezione fitosanitaria delle colture agricole e forestali;
- il trattamento degli effluenti provenienti dagli allevamenti intensivi.

96. In seguito, questi studi verranno sviluppati e ampliati tenendo conto dei risultati già raggiunti e prendendo in considerazione la documentazione presentata dagli Stati membri. Parallelamente la Commissione proseguirà, nel quadro della politica agricola comune e della politica di tutela del consumatore, le azioni concernenti la qualità delle derrate alimentari menzionate nel programma d'azione del 1973, in particolare per quanto riguarda la contaminazione delle derrate alimentari con sostanze pericolose.

B. Azioni relative agli antiparassitari

97. Per quanto concerne gli antiparassitari, la riduzione degli inconvenienti dovrebbe potersi ottenere grazie agli effetti delle seguenti misure :

- divieto o limitazione dell'uso dei prodotti pericolosi;
- controllo preliminare all'immissione sul mercato dei prodotti di trattamento;
- miglioramento dei metodi e delle apparecchiature di trattamento, al fine di ridurre le dosi di antiparassitari utilizzate;
- sviluppo dei metodi atti a sostituire la lotta antiparassitaria per via chimica;
- controllo dei residui di antiparassitari nelle derrate alimentari.

98. A questo proposito :

- a) la Commissione ha presentato al Consiglio, il 5 agosto 1976, una proposta di direttiva relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare dei prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ⁽¹⁾;

- b) la Commissione ha presentato al Consiglio, il 4 agosto 1976, una proposta di direttiva relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari omologati nella CEE ⁽²⁾. In caso di approvazione della proposta di direttiva da parte del Consiglio, potranno ottenere l'approvazione CEE soltanto i prodotti che, adeguatamente usati per i fini perseguiti, non abbiano alcun effetto nocivo indesiderabile sui vegetali o sui prodotti vegetali, né alcun effetto nocivo sulla salute dell'uomo e degli animali domestici, né alcuna influenza sfavorevole inammissibile per l'ambiente, ivi compresa la vita selvatica;

- c) la Commissione farà eseguire uno studio sulle possibilità di ridurre, mediante una messa a punto tecnica delle apparecchiature di trattamento, le perdite di materia attiva in caso di utilizzazione dei prodotti fitosanitari. In base ai risultati di questo studio la Commissione intraprenderà le azioni che si riveleranno più opportune per ridurre i quantitativi utilizzati in eccedenza (diffusione di un manuale sull'applicazione dei prodotti fitosanitari, incoraggiamento della messa a punto di nuovi materiali e apparecchiature di trattamento, in particolare apparecchiature di polverizzazione);

- d) la Commissione presenterà al Consiglio proposte dirette a promuovere lo sviluppo dei metodi di lotta biologica e di lotta integrata per la protezione fitosanitaria delle piante da frutto;

- e) la Commissione proporrà un'azione della Comunità in materia di ricerca al fine di estendere l'applicazione di tali tecniche ad altri settori della produzione vegetale, compreso quello forestale.

C. Azioni relative agli allevamenti intensivi

99. Per quanto concerne gli allevamenti intensivi, lo studio delle conseguenze ecologiche dell'applicazione delle moderne tecniche di produzione in agricoltura ha identificato tre fonti di inquinamento : i rifiuti, costituiti essenzialmente dagli escrementi degli animali, gli odori e il rumore.

100. La Commissione ha constatato che per risolvere questi problemi sono necessarie nuove acquisizioni scientifiche. In tal senso è stata adottata la decisione 75/460/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1975, che stabilisce programmi di ricerca comuni e programmi di coordinamento delle ricerche nei settori della leucosi animale, degli effluenti da allevamenti, della

⁽¹⁾ GU n. C 200 del 26. 8. 1976, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 212 del 9. 9. 1976, pag. 3.

produzione di carni bovine e della produzione di proteine vegetali ⁽¹⁾; il programma di ricerca nel settore degli effluenti da allevamenti associa la Commissione e gli Stati membri per una durata di quattro anni a partire dal 1975.

101. In considerazione della particolare importanza dei problemi posti dagli escrementi prodotti da un gran numero di animali concentrati su piccole superfici, la Commissione ha fatto studiare nel corso del programma d'azione del 1973 le condizioni alle quali lo spandimento, che può essere equiparato a un riciclo delle materie organiche e degli elementi minerali nei terreni coltivati, può costituire una soluzione soddisfacente.

102. In tale contesto la riduzione degli inquinamenti dovrebbe potersi ottenere grazie agli effetti combinati di due serie di provvedimenti: la prevenzione o la limitazione delle perdite di effluenti per scorrimento o infiltrazione e l'applicazione di tecniche atte a ridurre le emissioni di odori nauseabondi sia allo stadio della raccolta e dell'ammasso degli effluenti, che a quello del loro spandimento sui terreni.

103. Per raggiungere questi obiettivi:

a) la Commissione presenterà al Consiglio proposte appropriate, relative alla riduzione degli inconvenienti provocati dagli allevamenti intensivi (vedi parte seconda, titolo II, capitolo 1, punto B, lettera d), del programma d'azione del 1973):

- riguardanti, tra l'altro, i requisiti tecnici dei dispositivi di raccolta e di ammasso degli effluenti, nonché
- le limitazioni allo spandimento di tali effluenti sui terreni coltivati;

b) la Commissione studierà le esigenze sanitarie e le quantità massime ammissibili di sostanze indesiderabili per gli effluenti di allevamento destinati allo spandimento e per alcuni altri rifiuti organici che verrebbero sottoposti al medesimo trattamento, e in base ai risultati ottenuti presenterà al Consiglio, se del caso, idonee proposte.

D. Azioni relative ai fertilizzanti minerali

104. Per quanto riguarda l'uso dei fertilizzanti minerali, lo studio delle conseguenze ecologiche dell'applicazione delle moderne tecniche di produ-

zione ha consentito di trarre solo conclusioni di portata limitata sull'eutrofizzazione delle acque superficiali e l'arricchimento in nitrati delle acque sotterranee. È da notare, tuttavia, che il problema che si pone non si differenzia sostanzialmente da quello degli effluenti di allevamento. In effetti, si tratta in entrambi i casi di evitare che vengano trascinate nelle acque alcune sostanze che possono risultare ecologicamente nocive, in particolare l'azoto e il fosforo. Di conseguenza gli effetti dello spandimento degli effluenti di allevamento e quelli della fertilizzazione minerale devono essere considerati due aspetti dello stesso problema.

105. Un'analisi approfondita della questione appare tuttavia necessaria, in considerazione sia della diversità delle condizioni di alimentazione delle acque superficiali e delle acque sotterranee, sia dell'utilizzazione intensiva della fertilizzazione minerale e della sua funzione per la resa delle colture. Tale analisi prenderà in considerazione anche taluni effetti che possono risultare dall'utilizzazione intensiva dei concimi sul suolo e sulle derrate alimentari.

106. La Commissione studierà quindi:

- le condizioni in cui determinate acque superficiali potranno sopportare solo un apporto limitato di elementi fertilizzanti, affinché siano rispettati gli obiettivi di qualità corrispondenti al loro uso;
- le condizioni in cui determinate acque sotterranee potranno sopportare solo un apporto limitato di elementi fertilizzanti, affinché siano rispettati gli obiettivi di qualità corrispondenti al loro uso;
- le ripercussioni sul modo di utilizzazione dei terreni (natura delle colture, metodi di coltivazione, intensità di produzione) delle misure tendenti a limitare le perdite di elementi fertilizzanti.

107. Successivamente, la Commissione presenterà al Consiglio idonee proposte.

E. Azioni relative all'utilizzazione delle aree rurali

108. A causa delle numerose interazioni che si manifestano negli ecosistemi in cui sono esercitate le attività agricole e forestali, è necessario considerare con particolare attenzione le conseguenze ecologiche dell'applicazione degli attuali metodi di coltivazione e dell'adozione di nuovi sistemi di coltura.

109. Questo approccio è motivato dall'interesse di fornire un giudizio sintetico sulle conseguenze dell'occupazione del territorio con determinati tipi di

(1) GU n. L 199 del 30. 7. 1975, pag. 37.

attività agricole e forestali, ma presenta d'altra parte tutte le difficoltà di uno studio nel quale intervengono numerosi fattori.

110. Senza abbandonare l'idea di uno studio d'insieme sull'argomento, la Commissione ha ravvisato la necessità di fare il bilancio ecologico delle modificazioni dell'ambiente naturale dovute all'applicazione degli attuali metodi di coltivazione.

111. La Commissione :

- studierà le conseguenze ecologiche delle modifiche fondiari ⁽¹⁾ : ricomposizione particellare, modifica delle strutture a siepi vive, drenaggio delle zone umide, rettifiche del tracciato dei corsi d'acqua;
- analizzerà più particolareggiatamente varie piccole regioni della Comunità;
- studierà le diverse utilizzazioni alternative possibili per le zone agricole svantaggiate e per le zone che non servono più per la produzione agricola, tenendo conto dell'importanza ecologica di tali zone.

112. In base ai risultati la Commissione avvierà le azioni che riterrà più appropriate.

F. Foreste

113. Le foreste presentano un'importanza particolare data la funzione che esse assolvono per l'equilibrio ecologico, di cui la società prende sempre maggior coscienza.

Sulla base dello studio già effettuato dalla Commissione sui problemi forestali e loro implicazioni per l'ambiente, è necessario effettuare ulteriori ricerche sulla consistenza e tipologia delle foreste, studiando le loro principali funzioni nelle diverse situazioni territoriali ed il modo migliore di armonizzarle.

Per quel che riguarda più da vicino le funzioni ambientali, occorrerà studiare in particolare :

- il patrimonio biologico delle foreste e la loro funzione equilibratrice nell'ambiente,

⁽¹⁾ In tali studi, la Commissione terrà conto dei lavori delle organizzazioni internazionali, in particolare di quelli del Consiglio d'Europa.

- l'individuazione dei complessi forestali mantenuti più vicini alle condizioni naturali e, perciò, da sottoporre a particolare tutela,
- l'impatto sull'ambiente forestale e, in particolare, sulle sue caratteristiche naturali ed estetiche dello sfruttamento economico e sociale (turistico e ricreativo).

114. In tale contesto si ricorda che per quanto riguarda l'incentivazione delle azioni forestali per il miglioramento delle strutture agricole la Commissione ha presentato il 26 febbraio 1974 una proposta di direttiva ⁽²⁾ che è tuttora all'esame degli organi del Consiglio.

Sezione 3

AREE URBANE E RURALI, ZONE COSTIERE E MONTANE

115. Il programma d'azione del 1973 prevedeva che la Commissione studiasse un certo numero di problemi ambientali connessi con lo sviluppo di alcune zone urbanizzate : problemi posti dallo sviluppo di una megalopoli nell'Europa nord-occidentale, problemi ambientali specifici dei centri cittadini e delle zone costiere. La Commissione ha effettuato alcuni studi su questi problemi e sulle politiche degli Stati membri relative alle aree urbane, al fine di identificare gli aspetti per i quali sarebbero opportune soluzioni a livello comunitario; essa ha anche effettuato studi relativi allo sviluppo regionale.

116. Essa proseguirà questi lavori e, dopo aver consultato un gruppo di esperti nazionali, presenterà al Consiglio adeguate proposte.

117. Ci si può attendere che i progetti e le misure indicati nel titolo IV, capitolo 1 e nel titolo III, capitolo 1, sezione 1, del presente programma d'azione abbiano una notevole influenza sulle politiche e sulle decisioni delle autorità incaricate della pianificazione urbana e dell'assetto territoriale.

118. La Commissione intraprenderà inoltre le azioni descritte nella presente sezione, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali in questo settore, in particolare dei lavori del Consiglio d'Europa.

⁽²⁾ GU n. C 44 del 19. 4. 1974, pag. 14.

A. Organizzazione di una conferenza sui problemi urbani

119. La Commissione organizzerà nel 1978, in cooperazione con il Consiglio dei Comuni d'Europa e con l'International Union of Local Authorities, una conferenza che riunirà rappresentanti ed esperti degli enti locali e regionali di tutti gli Stati membri. I documenti e le discussioni saranno basati sugli studi di cui al paragrafo 115.

B. Programma comunitario di ricerca in materia urbanistica

120. La Commissione, coadiuvata da un sottogruppo del Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST), presenterà al Consiglio una proposta di decisione concernente un programma di ricerca riguardante l'impatto sull'ambiente dell'evoluzione delle grandi concentrazioni urbane. Tale programma verrà realizzato nel quadro di un'azione concertata che coordinerà un certo numero di attività di ricerca nel settore dell'urbanizzazione svolte negli Stati membri. Lo scopo di tale programma, della durata di due anni, è quello di effettuare un'analisi comparativa delle cause, della dinamica e delle conseguenze dello sviluppo delle grandi concentrazioni urbane all'interno della Comunità.

121. Tre temi avranno la priorità :

- identificazione delle forze che presiedono all'urbanizzazione e alla concentrazione;
- analisi della dinamica dei processi di concentrazione ed evidenziazione delle conseguenze delle concentrazioni;
- valutazione delle politiche svolte in questo campo (conseguenze del libero gioco dei fattori in causa o di un'azione deliberata), per esempio conservazione di aree libere per mantenere l'equilibrio ecologico e creazione o conservazione, in grandi concentrazioni urbane, di zone ricreative.

C. Conservazione del patrimonio naturale e culturale

122. Il patrimonio architettonico e naturale è una ricchezza non rinnovabile della Comunità, un elemento importante del suo ambiente e l'espressione materiale precipua dell'identità culturale e storica dell'Europa. In seguito soprattutto al mutamento dei modi di vita, e nonostante gli sforzi considerevoli dei pubblici poteri in tutti gli Stati membri, questo

patrimonio è gravemente minacciato di sfacelo e di distruzione. La constatazione è valida sia per l'ambiente urbano che per quello rurale.

123. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 13 maggio 1974 sulla difesa del patrimonio culturale dell'Europa ⁽¹⁾, ha raccomandato l'avvio di azioni comunitarie in questo campo e, in particolare, la creazione di un Fondo europeo per i monumenti e i siti storici.

Potrebbe essere opportuna un'azione comunitaria nei due settori seguenti :

- a) è necessario sviluppare nuove tecniche di conservazione e di restauro. In alcuni Stati membri si sono già iniziati lavori al riguardo nell'ambito di taluni istituti. Gli specialisti impegnati in questi lavori potrebbero trarre vantaggio da uno scambio di informazioni e di esperienze a livello comunitario per far avanzare lo sviluppo di nuove tecniche in condizioni ottimali dal punto di vista tecnologico e finanziario;
- b) in tutti gli Stati membri si osserva la carenza di persone qualificate in questo settore. Sarebbe pertanto opportuno varare programmi di formazione specializzati che tuttavia non sempre sarebbero giustificati nello stretto ambito nazionale : un coordinamento e un'incentivazione a livello comunitario di questi programmi di formazione consentirebbe di ottenere migliori risultati.

124. La Commissione esaminerà, tenendo conto dei lavori svolti in altra sede e con il concorso di esperti nazionali, le possibilità e l'opportunità di contribuire in questa forma alla conservazione del patrimonio architettonico e naturale della Comunità. Se da tale esame si rileverà questa opportunità, la Commissione presenterà al Consiglio proposte appropriate.

125. Spazi verdi e paesaggio sono costantemente soggetti, nella Comunità, a pressioni derivanti dall'estendersi delle città, dalla costruzione di strade, dall'impiego di moderni metodi agricoli e dall'utilizzazione a fini ricreativi. L'intensificarsi di tali attività costituisce una seria minaccia per alcuni ambienti rurali e biotopi tipici dell'Europa.

126. Le azioni concernenti le aree rurali descritte nella sezione 2, in particolare quelle relative ai metodi attualmente impiegati nell'agricoltura, contribuiranno alla conservazione del patrimonio rurale. Inoltre è stato portato a termine uno studio sulla protezione del paesaggio e dei biotopi caratteristici dei paesi della Comunità. La Commissione ne

(1) GU n. C 62 del 30. 5. 1974, pag. 5.

utilizzerà i risultati nel contesto di varie azioni in tale settore nonché per partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali, in particolare a quelli del Consiglio d'Europa.

D. Zone montane

127. Con la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ⁽¹⁾ sono state, tra l'altro, delimitate le zone montane della Comunità e, nel contempo, sono stati individuati alcuni presupposti sociali ed economici della conservazione dell'ambiente naturale in tali zone.

128. È possibile che le misure previste nella direttiva 75/268/CEE non risolvano direttamente i problemi della conservazione dell'ambiente naturale delle zone montane. Tali problemi richiedono una più approfondita e specifica analisi che tenga conto in particolare dei seguenti aspetti :

- fragilità fisica (terreno e clima) che rende tali zone particolarmente soggette all'erosione e ad una serie di calamità naturali (valanghe, piene dei torrenti, frane, crolli di roccia, ecc.); tale erosione può essere causata da un'utilizzazione sconsiderata di tali zone;
- complessità ecologica e fragilità degli ecosistemi che dovrebbero beneficiare di una protezione generale di principio;
- necessità di preservare i paesaggi e gli ambienti naturali, seminaturali e culturali;

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

— equilibrio da ricercare tra l'utilizzazione naturale e l'utilizzazione turistica di queste zone.

129. La Commissione esaminerà i molteplici aspetti dei problemi connessi alle zone montane e presenterà al Consiglio, se del caso, proposte adeguate.

E. Zone costiere

130. I lavori sull'assetto e la gestione ecologica del litorale europeo, svolti dalla Commissione nell'ambito del programma d'azione del 1973, e i lavori nello stesso campo svolti da varie organizzazioni internazionali, in particolare dall'OCSE e dal Consiglio d'Europa, hanno permesso di individuare i problemi specifici delle zone costiere ed hanno messo in rilievo l'urgenza dell'attuazione di soluzioni a livello internazionale.

131. Questi problemi, creati soprattutto dal rapido sviluppo dell'industria e del turismo nel corso degli ultimi anni, risultano aggravati dalla frequente mancanza di una pianificazione globale e a lungo termine.

Essi sono all'origine di numerose situazioni conflittuali tra attività diverse e interessi contraddittori.

132. I lavori di cui al paragrafo 130 hanno consentito di formulare principi per la pianificazione integrata delle zone costiere, principi che si ritrovano in particolare nelle raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 26 ottobre 1973 e dell'OCSE del 12 ottobre 1976. Si tratta ora di provvedere alla loro attuazione appropriata a livello comunitario.

133. La Commissione presenterà al Consiglio adeguate proposte in questo settore.

CAPITOLO 2

PROTEZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Introduzione

134. Le specie della flora selvatica, come pure le specie e le popolazioni animali selvatiche, fanno parte del patrimonio comune dell'umanità. La loro importanza deriva dal fatto che esse costituiscono un capitale genetico non rinnovabile e che esse

partecipano a equilibri ecologici globali, la cui stabilità è legata alla complessità delle molteplici funzioni che vi vengono svolte e alla diversità degli organismi che vi partecipano. La riduzione progressiva di un numero sempre maggiore di specie selvatiche non solo costituisce un impoverimento del patrimonio naturale, ma intacca anche la diver-

sità delle risorse genetiche non rinnovabili e compromette in modo più o meno grave gli equilibri ecologici. Occorre pertanto proteggere e conservare il patrimonio naturale come un tutto anziché limitarsi a singole specie vegetali o animali.

La protezione del maggior numero possibile di specie della fauna e della flora selvatiche s'impone altresì per motivi di ordine morale.

135. Numerose sono le funzioni svolte dalla flora e dalla fauna selvatiche :

- controllo dello sviluppo di organismi indesiderabili con mezzi biologici;
- protezione del suolo dall'erosione e regolazione dei sistemi idrici;
- riserva genetica per evoluzioni ed adattamenti futuri;
- avvertimento precoce di alcune forme di inquinamento (bioindicatori);
- laboratorio per la ricerca scientifica e l'insegnamento delle scienze naturali (biologia, ecologia, etologia, ecc.);
- fonte di ricreazione e di svago;
- fonte di beni economici.

136. In considerazione del numero delle funzioni e della loro importanza, è opportuno assicurare un'efficace protezione della vita selvatica. Tale protezione può essere sia diretta (protezione delle specie di flora e di fauna minacciate), sia indiretta (salvaguardia dei loro habitat).

137. Le azioni descritte nel presente capitolo riguardano queste due forme di protezione della flora e della fauna selvatiche; esse rientrano in una impostazione integrata ⁽¹⁾.

138. Per l'esecuzione di queste azioni la Commissione si baserà sui lavori delle organizzazioni internazionali, in particolare su quelli del Consiglio d'Europa. Si ricorderà infatti che, come conclusione della seconda conferenza dei ministri per l'ambiente del Consiglio d'Europa, tenuta a Bruxelles il 23 e

⁽¹⁾ Le azioni di cui al presente capitolo vanno considerate in stretto rapporto con talune azioni menzionate nel capitolo 1, riguardanti il metodo di cartografia ecologica (sezione 1), le conseguenze ecologiche del drenaggio delle zone umide e delle rettifiche del tracciato dei corsi d'acqua (sezione 2, paragrafo 111, primo trattino), la conservazione del patrimonio naturale e culturale (sezione 3, punto C) nonché le zone costiere (sezione 3, punto E).

24 marzo 1976, il Consiglio d'Europa esamina le possibilità di creare uno strumento legale inteso a proteggere la vita selvatica e ad assicurare la conservazione dei biotopi. La Commissione partecipa alla preparazione di questo strumento e qualora per applicarlo in modo soddisfacente si rendano necessarie azioni a livello comunitario, essa presenterà proposte adeguate al Consiglio.

A. Protezione della fauna selvatica

139. Negli ultimi due anni la Commissione ha studiato alcuni problemi relativi alla protezione degli uccelli migratori e di talune specie animali minacciate o in via di estinzione. Da questi studi è emerso che si tratta di problemi tipicamente plurinazionali, la cui soluzione esige iniziative a livello internazionale ed alcuni provvedimenti a livello comunitario.

140. La proposta di direttiva concernente la conservazione dell'avifauna, che la Commissione ha presentato al Consiglio in data 20 dicembre 1976 ⁽²⁾, costituisce una misura in tal senso. Questa azione è conforme ai voti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione del 21 febbraio 1975 ⁽³⁾.

a) *Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione*

141. Un importante strumento per la protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione è costituito dalle restrizioni e dai controlli rigorosi del commercio internazionale degli animali e delle piante appartenenti a queste specie, nonché dei prodotti derivati.

142. La convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione risponde a tale intento ⁽⁴⁾.

In considerazione del carattere commerciale di tale convenzione e degli ostacoli che la diversità della sua applicazione negli Stati membri rischia di frapporre alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, la Commissione presenterà al Consiglio proposte adeguate.

⁽²⁾ GU n. C 24 del 1° 2. 1977, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 60 del 13. 3. 1975, pag. 51.

⁽⁴⁾ Al 1° febbraio 1977 tutti gli Stati membri avevano firmato questa convenzione e due di essi l'avevano ratificata.

D'altra parte, per accrescere l'efficacia della convenzione, entrata in vigore il 1° luglio 1975, e per evitare eventuali distorsioni economiche all'interno del mercato comune, si rivela necessaria un'applicazione armonizzata della stessa nella Comunità. A tal fine la Commissione sottoporà al più presto al Consiglio proposte appropriate.

b) Protezione delle specie migratrici

143. Un altro settore in cui si sta svolgendo un'azione a livello internazionale, cui partecipa la Commissione, riguarda la conservazione delle specie migratrici, al cui fine si sta preparando un progetto di convenzione nel quadro del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP). Questo progetto si basa sul principio che gli Stati che ospitano popolazioni delle medesime specie migratrici adottino in comune provvedimenti per la conservazione e la gestione adeguati alla situazione in cui si trovano tali specie, secondo che si tratti di specie in via di estinzione, di specie su cui grava la minaccia dell'estinzione, o ancora specie che non presentano tali caratteri.

144. Al momento di concludere accordi particolari per specie o gruppo di specie, la Commissione presenterà al Consiglio, a tempo debito, per le specie migratrici che interessano la Comunità, i provvedimenti che consentano una soddisfacente applicazione di tali accordi a livello comunitario.

c) Protezione della fauna marina e d'acqua dolce

Specie marine

145. La progressiva diminuzione della popolazione di talune specie di pesci e di mammiferi marini, dovuta in gran parte ad una pesca eccessiva, costituisce una grave minaccia per l'equilibrio ecologico dei mari. Essa rischia inoltre di creare gravi problemi per il settore economico della pesca, non solo per quanto riguarda la produzione, ma anche per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento dei mercati.

146. Per questi motivi nel regolamento (CEE) n. 2141/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca⁽¹⁾, è stato espressamente previsto che il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, potrà eventualmente adottare le misure necessarie per la conservazione delle risorse marine (articolo 5).

147. In applicazione di questo regolamento la Commissione ha trasmesso al Consiglio, alla fine

del 1975, una proposta di regolamento⁽²⁾ al fine di modulare il potenziale di produzione della pesca costiera artigianale in funzione del livello di catture scientificamente consigliate e di evitare lo sfruttamento eccessivo del fondo marino.

148. D'altra parte, per risolvere le difficoltà che non mancheranno di insorgere con l'entrata in vigore del nuovo diritto marittimo internazionale, attualmente in discussione nell'ambito della terza conferenza dell'ONU sul diritto del mare, la Commissione ha trasmesso al Consiglio tre comunicazioni, rispettivamente il 4 dicembre 1974, il 18 febbraio 1976 e il 23 settembre 1976.

In tali comunicazioni essa raccomanda di adottare una regolamentazione che garantisca la conservazione delle risorse in questione e di instaurare un sistema comunitario di contingenti di cattura nelle acque che potrebbero passare sotto la giurisdizione degli Stati membri.

Le modalità di applicazione di questi principi, che saranno oggetto di una proposta della Commissione, dovranno tener conto dei limiti fissati a livello internazionale per le varie zone marittime (acque territoriali, zone economiche, zone internazionali).

149. La Commissione esaminerà le possibilità di migliorare la protezione dei mammiferi marini e, in particolare, delle specie minacciate di sterminio.

150. La Commissione esaminerà inoltre l'opportunità di un'armonizzazione delle legislazioni in materia di caccia subacquea.

Specie d'acqua dolce

151. In questo settore la Commissione concentrerà i suoi sforzi su tre punti :

- la protezione dei biotopi dall'inquinamento;
- i problemi connessi agli aspetti sanitari dei procedimenti che consentono di reintrodurre o di mantenere talune specie di pesci;
- i problemi della reintroduzione e della conservazione delle specie migratrici, in particolare del salmone.

d) Disposizioni in materia di caccia

152. Sebbene la caccia possa contribuire positivamente al mantenimento degli equilibri ecologici, l'esigenza della conservazione delle specie animali

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 6 del 10. 1. 1976, pag. 2.

appartenenti alla selvaggina e, in particolare, il mantenimento della loro popolazione ad un livello soddisfacente dal punto di vista ecologico vanno però ben al di là delle norme disciplinanti la caccia e della loro osservanza.

153. La Commissione esaminerà le disposizioni in materia di caccia per le quali sarebbe necessario adottare alcune misure a livello comunitario, affinché sia assicurata la conservazione delle specie animali, in particolare di quelle minacciate di estinzione, che contribuiscono al mantenimento dell'equilibrio ecologico. La Commissione presenterà al Consiglio idonee proposte.

e) *Protezione delle zone umide d'importanza internazionale*

154. La necessità di proteggere questi ecosistemi caratteristici risulta in primo luogo dal bisogno di salvaguardare le particolari forme di vita connesse alla loro esistenza.

155. Il problema della protezione delle zone umide è stato sollevato a livello internazionale in varie occasioni.

156. La possibilità di creare uno strumento internazionale di tutela e di conservazione di questi biotopi è stata esaminata per la prima volta nel 1962 nella conferenza internazionale sui terreni acquitrinosi (conferenza MAR). Il 2 febbraio 1971 la conferenza internazionale di Ramsar nell'Iran ha approvato una convenzione per la protezione delle zone umide d'importanza internazionale, in particolare di quelle in cui vivono e sostano gli uccelli migratori.

157. L'adesione del maggior numero possibile di Stati membri alla convenzione di Ramsar costituirebbe un primo passo necessario per la protezione delle zone umide ⁽¹⁾. Essa dovrà tuttavia essere seguita da altre iniziative da prendere a livello nazionale nonché, se necessario, a livello comunitario.

158. Sulla base dei lavori svoltisi in seno al Consiglio d'Europa e degli inventari nazionali, la Commissione proporrà al Consiglio un inventario coerente delle zone umide della Comunità che essa ritiene

⁽¹⁾ Vedi al riguardo la raccomandazione 75/66/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1974, agli Stati membri (GU n. L 21 del 28. 1. 1975, pag. 24). Al 1° febbraio 1977 la convenzione era stata firmata da sei Stati membri e ratificata da due di essi.

necessario proteggere in considerazione dell'importanza comunitaria o internazionale derivante dalle loro caratteristiche intrinseche, o della posizione geografica che le rende punti di sosta indispensabili per le migrazioni di talune specie di uccelli.

159. Nel proporre questo inventario, previa consultazione degli esperti nazionali ed in considerazione dei lavori condotti a livello comunitario come pure in seno agli organismi internazionali, come il Consiglio d'Europa, la Commissione, se necessario, presenterà al Consiglio proposte appropriate, concernenti in particolare la protezione e la gestione di talune zone umide e delle zone circostanti.

B. *Protezione della flora selvatica*

160. Gli studi in materia di protezione della vita selvatica, svolti dalla Commissione nel quadro del programma d'azione del 1973, si sono limitati alle specie animali minacciate o in via di estinzione. Nonostante la minore risonanza, la situazione di molteplici specie vegetali non è meno preoccupante.

161. Per la loro protezione un'importante tappa è costituita dall'adesione del maggior numero possibile di Stati membri alle convenzioni di Washington e di Ramsar, nonché dall'adesione della Comunità alla convenzione di Washington. La Commissione studierà anche altri tipi di azioni da svolgere a livello comunitario per contribuire alla protezione della flora selvatica.

C. *Conservazione del patrimonio genetico*

162. Il patrimonio genetico costituito dall'insieme delle specie animali e vegetali esistenti è una risorsa non rinnovabile di interesse scientifico, ecologico ed economico (per esempio utilizzazione di geni di specie selvatiche per il miglioramento delle piante coltivate o di razze animali).

Le diverse azioni descritte nel presente capitolo concorrono tutte alla preservazione dell'integrità del patrimonio genetico in quanto tale.

163. Oltre a questa preservazione di carattere generale, sono necessarie azioni specifiche a tutela delle specie animali domestiche e delle piante coltivate, nonché delle specie ad esse apparentate.

164. In alcuni Stati membri e in certi paesi terzi sono già state create delle collezioni di specie e delle

banche di geni. Lo sviluppo e la gestione razionale di queste realizzazioni richiedono un particolare sforzo di coordinamento.

A tale riguardo è in corso di organizzazione una cooperazione internazionale sotto l'egida della FAO.

165. In considerazione dell'importanza ecologica ed economica della conservazione del patrimonio genetico delle specie animali domestiche e selvatiche e delle piante coltivate e selvatiche, ad esempio per degli obiettivi a lungo termine della politica agricola comune, la Commissione appoggerà i vari lavori intrapresi in questo settore, in particolare quelli contenenti :

- l'inventario delle collezioni e delle banche di geni esistenti negli Stati membri;
- l'elaborazione di norme per la documentazione e per lo scambio di informazioni;
- la partecipazione della Comunità alla realizzazione, per quanto riguarda la Comunità, della rete mondiale di banche di geni (programma FAO/IBPGR (International Board for Plant Genetic Resources)).

166. La Commissione prenderà le iniziative eventualmente necessarie a livello comunitario, per esempio nel quadro della politica agricola comune.

CAPITOLO 3

SALVAGUARDIA E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI LOTTA CONTRO GLI SPRECHI

Sezione 1

RISORSE IDRICHE

167. L'interdipendenza fisica dei vari ambienti che compongono l'ecosistema acquatico (acque dolci superficiali, acque sotterranee e acque marine) e, correlativamente, l'interdipendenza tra la qualità e la quantità delle risorse idriche hanno una funzione fondamentale in una politica globale di gestione di queste risorse.

Ogni anno il ciclo idrologico fornisce una quantità variabile di acqua dolce. Fino ad un'epoca relativamente recente la disponibilità e la distribuzione di quest'acqua creava problemi soltanto nelle zone aride. Con l'espansione delle attività economiche, delle concentrazioni urbane e della degradazione qualitativa delle risorse disponibili, la necessità di una pianificazione e di un controllo più rigoroso tende ad essere sentita nell'insieme della Comunità. In alcune regioni della Comunità, la carenza d'acqua costituisce addirittura un ostacolo allo sviluppo in generale, e a quello dell'agricoltura e dell'industria in particolare, giungendo perfino a creare condizioni di sottosviluppo cronico.

La portata di una pianificazione del genere e della gestione delle risorse si è estesa per cui, oltre a prendere in considerazione obiettivi molteplici, come la regolazione e il mantenimento di una portata minima o il riutilizzo delle acque, è necessario anche uno studio più approfondito delle diverse soluzioni che favoriscono il conseguimento degli obiettivi specifici in campo economico, sociale ed ambientale.

Nel quadro della pianificazione, occorre esaminare con cura i diversi aspetti dando, al riguardo, alle incidenze ecologiche un'importanza almeno equivalente a quella attribuita a considerazioni di sviluppo economico e regionale.

168. I problemi posti dal grado di disponibilità delle risorse idriche figurano già nel quadro delle azioni previste nella parte seconda, titolo II, capitolo 2, del programma d'azione del 1973. Essi sono stati inoltre oggetto di una decisione del Consiglio nella 311ª sessione tenuta a Bruxelles il 7 novembre 1974. In tale occasione il Consiglio, dopo aver preso conoscenza di un documento italiano e di una comunicazione della Commissione, ha invitato quest'ultima « ad avviare lavori per l'analisi del fabbisogno di acqua e l'individuazione di un minimo di risorse idriche disponibili e per la classificazione del territorio in base alle caratteristiche ambientali al fine di consentire di individuare e di definire gli obiettivi da perseguire e le azioni da intraprendere ».

169. In seguito alla suddetta decisione la Commissione ha eseguito un certo numero di studi sulla disponibilità idrica nella Comunità. Da questi studi è emerso che le risorse idriche della Comunità appaiono nel complesso sufficienti a soddisfare i fabbisogni prevedibili ancora per molti anni. Le risorse disponibili variano tuttavia considerevolmente da una regione all'altra e da stagione a stagione, per cui esistono problemi d'approvvigionamento a livello regionale. Gli studi hanno messo inoltre in evidenza la stretta relazione esistente tra qualità e quantità delle risorse.

170. Nel quadro del presente programma d'azione sarà necessario adottare, a livello adeguato, alcuni

provvedimenti riguardanti la gestione delle risorse idriche, che dovranno essere concepiti in modo da :

- soddisfare la qualità dell'ambiente e lo sviluppo economico;
- tener conto dell'interdipendenza fisica dei diversi ambienti, che non possono essere gestiti separatamente;
- non dissociare i problemi quantitativi e qualitativi.

In alcuni Stati membri sono state già create strutture che tengono conto dell'omogeneità dei bacini idrografici e consentono di attuare una gestione ottimale delle acque dolci dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo.

171. Gli studi che verranno intrapresi dalla Commissione in questo settore mireranno in particolare a :

- a) migliorare l'utilizzazione delle risorse disponibili e rendere disponibili le risorse potenziali allo scopo di garantire un minimo di risorse idriche nelle zone della Comunità che presentano un deficit quantitativo permanente o stagionale.

A tal fine la Commissione :

- effettuerà un raffronto dei mezzi economici, giuridici e tecnici utilizzabili per lottare contro lo spreco dell'acqua ed incrementarne il riciclo e il riutilizzo;
- condurrà un'azione di sensibilizzazione dei consumatori in questo campo;
- raccoglierà informazioni su casi significativi di utilizzazione ottimale della portata naturale o parzialmente regolata dei corsi d'acqua per vari scopi, quali l'approvvigionamento d'acqua potabile, l'irrigazione, il trasporto e la produzione di energia;
- studierà la metodologia per la realizzazione di sistemazioni idrauliche a fini molteplici con redistribuzione del flusso d'acqua nei limiti del bacino per garantire i prelievi, le successive utilizzazioni, la lotta contro le inondazioni, la regolarizzazione del livello delle acque, nonché il miglioramento della qualità delle acque;
- procederà a studi relativi all'elaborazione di un piano-programma di sviluppo idraulico e per il miglioramento dell'ambiente nell'ambito della politica strutturale agricola della Comunità;

- studierà le possibilità eventualmente offerte dalla dissalazione delle acque marine e delle acque salmastre, tenendo conto del consumo di energia e dei costi degli impianti e della loro gestione;
- prenderà in considerazione il problema dell'approvvigionamento idrico delle isole di limitate dimensioni;
- studierà i mezzi per ridurre l'evapotraspirazione (in particolare, mediante lo sviluppo di determinate colture) soprattutto nelle zone in cui la scarsità di acque stagionali coincide con una forte domanda;

- b) proteggere tutte le acque, in particolare le risorse di buona qualità; si tratta in effetti di :

- riservare progressivamente determinate acque sotterranee ai consumi umani ove ciò sia compatibile con una razionale gestione delle risorse;
- proteggere la qualità delle falde sotterranee e i luoghi di captazione delle medesime dall'inquinamento e da qualsiasi alterazione del regime della falda ecologicamente inaccettabile;
- rialimentare le falde sotterranee mediante ravenamento artificiale o naturale per accrescerne la capacità;
- lottare contro l'inquinamento idrico in generale (vedi titolo II, capitolo 2);

- c) migliorare la presentazione e la comparabilità dei bilanci delle risorse idriche disponibili e del prevedibile fabbisogno idrico.

172. La Commissione organizzerà inoltre, nell'ambito di un gruppo di esperti nazionali, scambi di informazioni sui mezzi utilizzati a livello nazionale o regionale in materia di gestione idrica e in particolare :

- sull'elaborazione ed attuazione di piani nazionali o regionali;
- sull'istituzione di enti amministrativi incaricati della gestione idrica;
- sull'utilizzazione di misure economiche;
- sull'utilizzazione di modelli matematici;
- sull'utilizzazione di modelli di pianificazione.

173. In base ai risultati sia degli studi di cui al paragrafo 171 sia degli scambi di informazioni di

cui al paragrafo 172, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sulle possibilità di migliorare l'approvvigionamento idrico nella Comunità ⁽¹⁾.

Sezione 2

GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE UNA POLITICA GLOBALE DI PREVENZIONE, DI RICUPERO E DI SMALTIMENTO

174. Secondo le stime, ogni anno vengono prodotti nella Comunità circa 1,7 miliardi di tonnellate di rifiuti di ogni genere, di cui circa 90 milioni di tonnellate di rifiuti domestici, circa 115 milioni di tonnellate di rifiuti industriali, circa 200 milioni di tonnellate di fanghi di depurazione, circa 950 milioni di tonnellate di rifiuti agricoli e circa 300 milioni di tonnellate di rifiuti delle industrie estrattive. Il tasso annuo di aumento della quantità dei rifiuti è del 5 % circa. L'accumulo di questi rifiuti è spesso accompagnato da inquinamenti dell'atmosfera e delle acque e da notevoli perturbazioni ambientali.

175. La pratica dello scarico rimane uno dei sistemi di smaltimento più comuni, ma se lo scarico è incontrollato espone le popolazioni e l'ambiente a seri rischi a causa in particolare della presenza, in molti rifiuti, di prodotti tossici e nocivi. Inoltre i quantitativi scaricati minacciano di aumentare, per effetto delle misure antinquinamento che ne vietano lo scarico nelle acque. In generale i quantitativi complessivi scaricati, che rappresentano attualmente circa il 70-80 % dei rifiuti, oltre a dar luogo a problemi ambientali, costituiscono una perdita di materiali in quanto i rifiuti possono essere riutilizzati economicamente.

176. Al di là dei problemi di inquinamento, l'esistenza di queste ingenti quantità di rifiuti e il loro smaltimento portano ovviamente a ricercare i mezzi per evitare o ridurre quello che a lungo termine può essere considerato uno spreco di risorse.

In effetti, la maggior parte dei rifiuti contiene materiali che hanno un valore potenziale difficilmente calcolabile, ma certamente considerevole, come metalli, vetro, gomma, tessili, petrolio, materie plastiche, talune sostanze chimiche, ecc.

177. Da parecchi anni, e soprattutto dopo il 1973, vengono compiuti notevoli sforzi tanto dall'industria quanto dalle collettività locali per recuperare i materiali. Ma solo una parte di detti materiali viene per il momento recuperata.

Come è noto, la Comunità nel suo insieme è ampiamente dipendente dall'estero per un gran numero di materie prime essenziali ⁽²⁾ :

- 60 % per la pasta da carta e la carta
- 80 %-90 % per il ferro e i metalli non ferrosi, in particolare lo stagno e lo zinco.

178. Non solo la protezione dell'ambiente dall'inquinamento, ma anche una sana gestione economica delle risorse, la ricerca di una minore dipendenza della Comunità dalle materie prime importate, una gestione razionale a lungo termine delle risorse naturali non rinnovabili o rinnovabili soltanto ad un certo ritmo, esigono dunque che venga condotta senza indugio un'autentica lotta contro i rifiuti.

Questa lotta dovrà essere condotta :

- a livello del consumatore, che con il suo atteggiamento e le sue scelte svolge una funzione importante nella produzione di rifiuti;
- a livello dell'industria, interessata al ricupero delle costose materie prime utilizzate nei cicli di produzione e all'eventuale creazione di attività di ricupero, ma nello stesso tempo responsabile, per il numero e la natura dei prodotti fabbricati, di una notevole parte dei rifiuti. L'industria dovrebbe inoltre considerare misure dirette a prolungare la durata dei suoi prodotti al fine di ridurre la produzione dei rifiuti;
- a livello delle amministrazioni locali, responsabili della raccolta ed eventualmente della cernita dei rifiuti;
- a livello delle amministrazioni nazionali che possono, ad esempio per il tramite di commesse pubbliche, svolgere un ruolo importante nell'accrescere gli sbocchi di alcuni materiali recuperati e, più in generale, condurre politiche globali ai fini di un razionale impiego delle materie prime.

⁽¹⁾ A questo proposito, il Consiglio ricorda che, nella 406^a sessione del 9 settembre 1976, si è già mostrato favorevole all'elaborazione di un piano-programma di sviluppo idraulico.

⁽²⁾ Vedi al riguardo la comunicazione della Commissione al Consiglio del 5 febbraio 1975 sull'approvvigionamento di materie prime nella Comunità.

179. Tutti gli Stati membri sono coscienti della necessità di intraprendere un'azione per migliorare il ricupero dei materiali contenuti nei rifiuti.

Tutti hanno creato organismi incaricati di studiare i problemi connessi con il ricupero e di definire le priorità. In alcuni casi, in vista di determinate azioni concrete, sono state create istituzioni specializzate.

180. La Comunità è estremamente interessata a questi problemi ed ha il dovere, per molteplici ragioni, di promuovere una politica attiva di lotta contro i rifiuti, tendente a :

- a) ridurre l'inquinamento proveniente dall'accumulo disordinato e dal trattamento inadeguato dei rifiuti;
- b) contribuire allo sviluppo armonioso delle attività economiche, secondo la missione affidata dal trattato CEE, sviluppo che può essere frenato dagli effetti sfavorevoli dell'aumento del costo delle materie prime, della dipendenza della Comunità e degli Stati membri in materia di approvvigionamento e, a lungo termine, della prevedibile rarefazione e del conseguente rincaro di talune materie;
- c) evitare distorsioni di concorrenza e ostacoli agli scambi cui possono dar luogo provvedimenti in materia di rifiuti adottati esclusivamente a livello nazionale (ad es. : instaurazione di aiuti, di canoni e di tasse, trasferimenti di rifiuti tossici da uno Stato all'altro o divieto di simili trasferimenti);
- d) approfondire la conoscenza dei problemi in questione e delle esperienze realizzate ai vari livelli decisionali e conseguentemente ottimizzare l'applicazione delle soluzioni giuridiche, tecniche ed economiche più appropriate al livello adeguato.

181. La Comunità ha già adottato un certo numero di decisioni riguardanti il ricupero e lo smaltimento dei rifiuti : nel programma d'azione del 1973 (parte seconda, titolo I, capitolo 7) era previsto lo svolgimento da parte della Commissione di un certo numero di studi e di lavori in questo settore, in vista della presentazione di proposte al Consiglio. In esecuzione di questo mandato la Commissione, oltre a realizzare un certo numero di studi preliminari, ha presentato al Consiglio, che le ha adottate, la direttiva 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾, la direttiva 75/439/CEE, del 16 giugno

1975, concernente l'eliminazione degli oli usati ⁽²⁾ e la direttiva 76/403/CEE, del 6 aprile 1976, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili ⁽³⁾.

182. La direttiva 75/442/CEE prevede, all'articolo 3, che

« gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere la prevenzione, il riciclo, la trasformazione dei rifiuti e l'estrazione dai medesimi di materie prime e eventualmente di energia, nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti », e che « essi informano in tempo utile la Commissione di ogni progetto avente per oggetto tali misure, e in particolare qualsiasi progetto di regolamento relativo :

- a) all'impiego dei prodotti che possono causare difficoltà tecniche di smaltimento o comportare costi di smaltimento eccessivi;
- b) all'incoraggiamento :
 - della diminuzione della quantità di taluni rifiuti;
 - del trattamento dei rifiuti per il riciclo e il riutilizzo;
 - del ricupero di materie prime e/o della produzione di energia da alcuni rifiuti;
- c) all'impiego di certe risorse naturali, ivi comprese le risorse energetiche, per usi in cui è possibile sostituirle con materiali di ricupero ».

183. La Commissione ritiene che la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 75/442/CEE costituisca soltanto una misura preliminare all'esecuzione di un'azione comunitaria intesa ad evitare la diffusione di prodotti di difficile smaltimento, a promuovere il ricupero e il riutilizzo dei rifiuti e, più in generale, a combattere lo spreco di talune risorse naturali e di energia.

Essa si riserva di presentare a tempo debito al Consiglio proposte appropriate in materia, in base agli sviluppi della situazione in questo settore nonché alla luce delle esperienze fatte dagli Stati membri.

Il Consiglio, nella sessione del 15 luglio 1976, ha preso atto di una dichiarazione in tal senso fatta dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41.

184. La Commissione continuerà a porre in atto le decisioni del Consiglio sopra menzionate. Più in generale, l'azione della Comunità in materia di rifiuti consisterà, da una parte, nel prendere le misure necessarie per incoraggiare e migliorare le operazioni di riciclo e di riutilizzo dei rifiuti, dall'altra, nello studiare e nell'adottare provvedimenti per prevenire la formazione di rifiuti e per garantire, senza pericolo per l'uomo e l'ambiente, lo smaltimento dei residui irricuperabili.

A. Prevenzione della produzione di rifiuti

185. Anche se molti imprenditori e privati sono già sensibilizzati alla necessità di lottare contro gli sprechi e di risparmiare le risorse, spesso la struttura e l'onerosità degli investimenti, la concezione dei prodotti e le abitudini di consumo ritardano ancora una migliore presa di coscienza di questa necessità e delle azioni da intraprendere in conseguenza.

186. Una politica di gestione dei rifiuti deve mirare, tenendo conto dei vincoli economici e tecnici, ad evitare la produzione di rifiuti e a far sì che i materiali vengano utilizzati nel modo migliore in ogni fase della fabbricazione e dell'utilizzazione di un prodotto. Occorrerà pertanto studiare la possibilità di utilizzare materiali di sostituzione in luogo di materiali che sono particolarmente rari o che potrebbero divenirlo in futuro, e incitare gli industriali a ideare e fabbricare i prodotti in modo da evitare gli sprechi e da facilitare il ricupero delle materie prime (elaborazione di specificazioni, unificazione, aumento della durata dei prodotti, ecc.).

La Commissione studierà queste possibilità assistita dal Comitato in materia di gestione dei rifiuti istituito con la decisione 76/431/CEE della Commissione ⁽¹⁾.

B. Riciclo e riutilizzo dei rifiuti

187. Le difficoltà incontrate in materia di riciclo e di riutilizzo dei rifiuti sono dovute alla somma di vari fattori, tra cui :

- a) l'instabilità del mercato delle materie prime secondarie e la carenza e precarietà degli sbocchi.

La domanda di materiali di ricupero è soggetta in effetti a variazioni a breve termine, connesse alla disponibilità delle materie prime e al loro prezzo. Ne risultano notevoli fluttuazioni dei prezzi delle materie prime secondarie, che rendono ardua l'attuazione di programmi di investimento e di sviluppo tecnologico da parte delle industrie di ricupero e scoraggiano le iniziative e i buoni intenti locali. Questa situazione pone dei problemi alle autorità locali e all'industria.

Le materie prime secondarie contengono spesso impurità che impongono costosi trattamenti preliminari e il ricorso a tecniche e ad investimenti supplementari, con la conseguenza che a volte le industrie preferiscono utilizzare materie prime primarie. Anche le norme usate nella definizione delle specificazioni dei prodotti rendono talora disagevole l'utilizzazione delle materie prime secondarie;

- b) la carenza di precisi dati economici, in particolare di risultati delle analisi costi/benefici e di modelli di ottimizzazione che indichino quali sono i migliori procedimenti per l'utilizzazione delle materie (riciclo, ricupero di energia, smaltimento), tenuto conto della redditività economica di tali procedimenti, dei rispettivi costi di organizzazione, del costo sociale risultante dalla degradazione dell'ambiente e della valutazione delle conseguenze sociali ed economiche dell'uso eccessivo di risorse rare;
- c) la carenza di tecnologie di ricupero che permettano di rendere redditizia l'operazione senza nuocere all'ambiente;
- d) la difficoltà di organizzare il ricupero in modo redditizio, a causa del numero, della diversità e della localizzazione degli addetti. Il ricupero presuppone infatti il coordinamento e la cooperazione di un gran numero di addetti (a livello della raccolta, della cernita, del trasporto, del trattamento e del riutilizzo propriamente detto). Questa difficoltà è considerevole soprattutto per quanto riguarda il ricupero dei materiali contenuti nei rifiuti domestici.

188. Le difficoltà indicate al paragrafo 187 devono spingere le autorità pubbliche a compiere un certo numero di studi e ad adottare provvedimenti ai livelli appropriati.

⁽¹⁾ GU n. L 115 del 1^o. 5. 1976, pag. 73.

189. Basandosi sui pareri del comitato per la gestione dei rifiuti e, in materia di ricerca e di sviluppo, sui lavori del sottocomitato di studio « Ricerca e sviluppo — Materie prime » del CREST, la Commissione :

- a) realizzerà, per quanto di sua competenza, le azioni previste nel quadro della direttiva 75/442/CEE (in particolare agli articoli 3 e 12) e della direttiva 75/439/CEE (in particolare all'articolo 15);
- b) studierà i mezzi per promuovere un ampliamento e una migliore stabilità del mercato delle materie prime secondarie;
- c) promuoverà delle borse rifiuti con azioni appropriate;
- d) eseguirà studi di ottimizzazione e analisi costi/benefici che consentano di valutare meglio quali siano i tipi più convenienti di trattamento dei rifiuti;
- e) studierà i settori della ricerca e dello sviluppo che richiedono un sostegno ed un coordinamento a livello comunitario;
- f) confronterà i sistemi di organizzazione atti ad assicurare un ricupero ottimale dei rifiuti, e segnatamente dei rifiuti tossici e pericolosi;
- g) studierà i provvedimenti che potrebbero essere adottati dalle pubbliche amministrazioni per accrescere, ad esempio tramite commesse pubbliche, gli sbocchi di talune materie prime secondarie;
- h) unirà i suoi sforzi a quelli degli Stati membri per lo svolgimento delle sue azioni di informazione e della sua politica di informazione e di tutela del consumatore, al fine di sensibilizzare il pubblico e di indurlo a cooperare alle azioni intraprese (ad es. : mediante campagne di informazione sulle iniziative esemplari di alcune industrie e autorità locali, tramite l'assegnazione di premi comunitari, ecc.);
- i) studierà i mezzi per migliorare, mediante un'azione comunitaria, l'informazione degli industriali sulla domanda e l'offerta di rifiuti, sulle ricerche svolte in questo campo negli Stati membri (vedi titolo IV, capitolo 3), nonché sui rischi presentati dai prodotti chimici utilizzati nell'industria, che possono eventualmente riapparire nei rifiuti (Banca di dati ECDIN) e, in generale, su qualsiasi dato concernente i rifiuti e i materiali pericolosi.

190. I lavori della Commissione sopraindicati riguarderanno anzitutto i seguenti materiali :

— metalli ferrosi,

- metalli non ferrosi,
- carta,
- vetro,
- materie plastiche,
- gomma,
- tessili,
- oli usati
- talune sostanze chimiche.

191. In base ai risultati di questi studi la Commissione presenterà al Consiglio appropriate proposte, dopo aver consultato il comitato per la gestione dei rifiuti.

C. Smaltimento innocuo dei rifiuti non recuperati

192. La Commissione ha presentato al Consiglio, il 28 luglio 1976, una proposta di direttiva concernente i rifiuti tossici e pericolosi ⁽¹⁾. Nel campo dello smaltimento dei rifiuti essa proseguirà i lavori menzionati nella parte seconda, titolo I, capitolo 7, del programma d'azione del 1973, nonché le azioni derivanti dalle direttive 75/442/CEE e 75/439/CEE.

193. La Commissione studierà inoltre come risolvere i problemi creati da taluni residui dell'industria primaria (residui provenienti dalla produzione del biossido di titanio, scarti minerari, ecc.).

194. Essa si occuperà in sede idonea dei problemi relativi alla sorveglianza del deposito dei prodotti tossici e dei problemi di responsabilità civile e di assicurazione posti dal trattamento dei medesimi.

Caso particolare dei residui radioattivi

195. Come indicato nel titolo II, capitolo 5, sezione 2, la Commissione condurrà determinate azioni per quanto riguarda la produzione di energia. È inoltre in corso di esecuzione il programma riguardante la gestione e l'immagazzinamento dei residui radioattivi, approvato con la decisione 75/406/Euratom ⁽²⁾.

196. La Commissione studierà inoltre i problemi particolari relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari di potenza.

⁽¹⁾ GU n. C 194 del 18. 9. 1976, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 178 del 9. 7. 1975, pag. 28.

197. I residui in questione sono costituiti per lo più da grandi componenti e da strutture in calcestruzzo, per il cui trattamento si ricorre a tecniche specializzate di smantellamento, decontaminazione, taglio, trasporto, ecc. Per quanto riguarda il deposito definitivo, sarebbe necessario creare impianti specializzati capaci di accogliere grandi componenti, al fine di assicurare un'ampia protezione contro la dispersione della radioattività presente in detti componenti.

198. La densità della popolazione nella Comunità impone di « ripulire » le aree occupate dalle centrali nucleari messe fuori servizio, sia per ragioni estetiche, sia per permetterne la riutilizzazione.

I problemi dello smantellamento assumeranno notevole importanza nel corso dei prossimi decenni, quando cesserà l'esercizio di un numero crescente di impianti commerciali.

I metodi di smantellamento che verranno adottati potranno, a causa del costo delle operazioni, influire sullo sviluppo dell'energia nucleare e dovranno garantire un'uguale protezione dell'uomo e dell'ambiente, indipendentemente dalle tecnologie applicate.

199. In considerazione del carattere specifico dei problemi, è necessario mettere in comune studi ed esperienze per fare un bilancio tecnico ed economico delle azioni possibili a breve termine, e successivamente a più lungo termine, e per determinare in base a tale bilancio le azioni da intraprendere a livello comunitario.

200. Le azioni comunitarie potrebbero essere attuate, con l'aiuto di esperti nazionali, secondo le linee seguenti :

a) valutazione delle quantità prevedibili di residui radioattivi di diverse categorie, provenienti dallo smantellamento di impianti nucleari;

b) confronto delle tecniche specializzate di smantellamento esistenti o in corso di sviluppo ai fini della loro valutazione dal punto di vista della protezione dell'uomo e dell'ambiente e sotto l'aspetto economico. Definizione, in base a tale bilancio, delle azioni da intraprendere;

c) raffronto degli studi e delle esperienze disponibili sullo svolgimento delle operazioni di smantellamento e sulle varie possibilità di deposito definitivo dei residui radioattivi risultanti da tali operazioni;

d) definizione di alcuni principi informativi in materia di ideazione e di gestione degli impianti nucleari, al fine di facilitarne l'eventuale smantellamento;

e) definizione dei principi informativi in materia di smantellamento degli impianti nucleari, che potrebbero costituire i primi elementi di una politica comunitaria in questo settore.

201. In base ai risultati di questi lavori, la Commissione presenterà al Consiglio proposte appropriate.

Sezione 3

PROBLEMI DELL'AMBIENTE POSTI DALLA RAREFAZIONE DI TALUNE RISORSE NATURALI

202. Oltre alle azioni di cui alla sezione 1, la Commissione proseguirà i lavori di cui alla parte seconda, titolo I, capitolo 2, del programma d'azione del 1973 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La Commissione ha già iniziato studi sui metalli del gruppo del platino, sul mercurio, il fluoro, i fosfati, il cromo. Studi in sede di CREST contribuiranno a questi lavori.

TITOLO IV

AZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA PROTEZIONE ED AL MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE

CAPITOLO 1

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULL'AMBIENTE

203. Uno dei principi essenziali della politica ecologica comunitaria enunciati nel programma d'azione del 1973 concerne la necessità dell'attuazione di una politica preventiva. « La migliore politica ecologica

— è detto nel programma — consiste nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti e altri inconvenienti anziché combatterne successivamente gli effetti ». E ancora « in tutti i processi tecnici di programmazione e di

decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente. L'ambiente deve essere considerato come un dato indissociabile dall'organizzazione e dalla promozione del progresso umano. È quindi opportuno valutare le conseguenze sulla qualità della vita e sull'ambiente naturale di tutte le misure adottate o previste a livello nazionale o comunitario che possono influenzarli ».

204. In quest'ambito è del pari opportuno ricordare che, in occasione dell'adozione del programma d'azione del 1973, il Consiglio aveva preso atto della determinazione degli Stati a vigilare affinché l'attuale qualità dei diversi ambienti, considerata dal punto di vista delle regioni della Comunità nel loro complesso, non venga deteriorata, tenuto conto anche del carattere spesso irreversibile, o di fatto irreversibile, di taluni inquinamenti. La Commissione proseguirà in proposito gli studi iniziati in merito ai metodi e ai mezzi da utilizzare per concretizzare questo orientamento.

205. Nell'ordine di idee di tale politica preventiva, uno degli obiettivi accolti dal Consiglio è quello di fare in modo che « venga tenuto maggiormente conto degli aspetti dell'ambiente nella sistemazione delle strutture e del territorio ».

206. Numerose disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e svariate pratiche amministrative, in vigore negli Stati membri, talvolta da lunga data, consentono di valutare l'impatto di questo o quel settore sull'ambiente. Inoltre, parallelamente ad una tendenza che si è delineata negli Stati Uniti ed in altri paesi industrializzati, alcuni Stati membri hanno introdotto o studiato disposizioni specifiche le quali impongono di valutare in

modo sistematico le conseguenze di certi piani e progetti per l'ambiente.

207. L'applicazione, ai livelli amministrativi appropriati, di procedure per la valutazione dell'impatto sull'ambiente risponde quindi alla necessità di realizzare gli obiettivi e di applicare i principi della politica ecologica comunitaria fissati nel programma d'azione del 1973.

208. Per chiarire se ed in quale misura sussista la necessità di armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari nazionali degli Stati membri e per stabilire se questa procedura sia indispensabile a livello comunitario, la Commissione provvederà alle dovute ricerche. In proposito, essa esaminerà il modo in cui vengono applicate all'interno della Comunità e in tutti gli Stati membri le procedure per valutare l'impatto sull'ambiente tenendo conto degli aspetti amministrativi peculiari dei singoli Stati membri.

Servendosi di esperti nazionali, la Commissione estenderà tale esame ai vari aspetti in causa, più in particolare agli elementi già presenti nelle normative nazionali (ad esempio, la sfera di applicazione delle procedure, la loro organizzazione, il contenuto ed il costo delle perizie).

209. Per ogni aspetto di tali lavori, la Commissione esaminerà i pregi e i difetti delle diverse soluzioni possibili. Nel formulare le proprie proposte la Commissione cercherà, per quanto possibile, di evitare che le procedure proposte provochino ingiustificati ritardi nei programmi d'investimento e che appesantiscano le procedure amministrative per la pianificazione e l'autorizzazione.

In base ai risultati di tali studi, la Commissione formulerà appropriate proposte che presenterà al Consiglio.

CAPITOLO 2

ASPETTI ECONOMICI

A. Introduzione

210. La protezione e il miglioramento dell'ambiente (territorio, ambiente e risorse naturali intesi come parte integrante dell'ambiente di vita) devono essere considerati come dati indissociabili dall'organizzazione e dalla promozione del progresso umano. Una politica ecologica non si oppone allo sviluppo economico. Infatti, la mancanza di una siffatta politica può da sola rappresentare un vincolo allo sviluppo di certe attività economiche. La politica

ecologica dovrà far presente in ogni momento che lo sviluppo economico non può effettuarsi a scapito dell'ambiente in cui l'uomo vive e che condiziona il suo destino, sia esso l'ambiente naturale o quello da lui forgiato.

211. La politica ecologica può condizionare pertanto alcune attività economiche, imponendo loro certi vincoli e introducendo con misura e coerenza certe modifiche strutturali. D'altro canto, la necessità di assicurare il ripristino di risorse naturali degradate

ha come conseguenza la creazione di nuove attività economiche e può essere presa in considerazione dai pubblici poteri nell'ambito delle rispettive politiche congiunturali.

Per contro una politica ecologica presuppone un attento esame delle sue implicazioni economiche e sociali delle quali occorre, per quanto possibile, tener conto ai fini dell'attuazione della politica medesima.

212. Occorre valutare i costi e i benefici dei provvedimenti destinati a proteggere e migliorare l'ambiente. Tuttavia, tale valutazione deve prendere in considerazione gli effetti a lungo termine di detti provvedimenti e fare intervenire dati di carattere sociale, talvolta difficilmente quantificabili.

La Commissione proseguirà i lavori di cui alla parte seconda, titolo I, capitolo 9, del programma d'azione del 1973, dando la precedenza a quelli appresso indicati, che svolgerà in collaborazione con un gruppo di esperti nazionali.

B. Valutazione dei costi della lotta antinquinamento e dei benefici derivanti dal miglioramento dell'ambiente

a) *Proposte specifiche*

213. Nel programma d'azione del 1973 si constata che « la lotta contro l'inquinamento e il miglioramento dell'ambiente volti a raggiungere una determinata qualità della vita richiedono decisioni e modifiche della struttura produttiva che comportano, ovviamente, spese di varia natura », e che « i pubblici poteri devono valutare con esattezza l'entità di tali spese per determinare le incidenze economiche, finanziarie e sociali delle decisioni previste e per adattare, in conseguenza, le modalità di esecuzione ».

214. A livello macroeconomico, i costi dei provvedimenti destinati a proteggere e a migliorare l'ambiente possono essere piuttosto limitati; a livello settoriale, invece, cioè per un'industria, un'impresa, un ente pubblico, una comunità o per dei singoli essi possono assumere una certa rilevanza. La Commissione terrà conto nelle sue proposte delle ripercussioni sul piano microeconomico delle differenti misure prospettate, valutandone il costo e, se necessario, della loro incidenza sul prezzo dei prodotti in questione, tenendo conto degli obiettivi che si vogliono raggiungere, dei risultati ottenuti

con la lotta contro l'inquinamento e della capacità delle imprese, degli enti pubblici, delle comunità o dei singoli interessati di sopportare detto costo.

La Commissione terrà conto anche delle ripercussioni che i provvedimenti prospettati possono avere sulla competitività internazionale, sullo sviluppo e sull'occupazione.

215. Nel valutare i pregi delle proposte non sarà tuttavia sempre possibile un loro confronto con i costi senza prima interpretarne e ponderarne i vantaggi. Anzitutto, accadrà spesso che il miglioramento della qualità dell'ambiente, che costituisce l'effetto benefico del provvedimento adottato, non possa essere valutato in termini monetari, cosicché sarà impossibile in questo caso comparare direttamente l'effetto ed i costi del provvedimento. Spesso però in tal caso sarà possibile ed utile ricorrere ad uno strumento più elementare che consenta di valutare in termini più concreti i risultati oppure i pregi dei provvedimenti adottati. In secondo luogo, può darsi che l'attuazione di misure a favore dell'ambiente costituisca per l'industria un incentivo generale alla messa a punto di tecniche meno onerose per combattere l'inquinamento, cosicché l'ammontare dei costi della lotta antinquinamento, che si basa sul livello attuale della tecnica, risulterà normalmente sopravvalutato rispetto ai costi a lungo termine.

b) *Problemi metodologici e statistici*

216. Ai fini di una valutazione quantitativa degli effetti microeconomici e macroeconomici della politica ecologica occorrerà proseguire i lavori metodologici iniziati nell'ambito del programma d'azione del 1973. Essi si baseranno sui dati relativi al costo della lotta antinquinamento e sulla valutazione dei benefici che la società trae dal miglioramento della qualità dell'ambiente.

Per quanto riguarda i costi della lotta antinquinamento, la Commissione cercherà di individuare una metodologia di valutazione che permetta di assicurare la comparabilità dei dati forniti sia dall'industria che dalle pubbliche autorità.

217. Quanto ai vantaggi di una politica ecologica, essi consistono nella diminuzione dei costi sociali dell'inquinamento e nel miglioramento della qualità dell'ambiente. La loro valutazione in termini monetari pone problemi molto complessi, la cui solu-

zione è particolarmente difficile soprattutto a causa dell'aspetto necessariamente soggettivo di gran parte degli elementi che entrano in gioco. Sembra dunque poco probabile che si possano mettere a punto rapidamente soddisfacenti metodi di valutazione in termini monetari; nondimeno è opportuno continuare gli sforzi intrapresi al fine di integrare in una nuova statistica sociale, nell'ambito della contabilità nazionale, il maggior numero possibile di elementi rappresentativi dell'ambiente.

218. Esistono però altri metodi, oltre a quello della valutazione monetaria, per ottenere dati quantitativi sulla qualità dell'ambiente che possano servire di base alle decisioni politiche o che consentano di controllarne i risultati. Indicatori della qualità dell'ambiente, che ne misurino obiettivamente certe caratteristiche fisiche, chimiche o biologiche, possono fornire questo tipo di informazione senza che sia necessaria la valutazione in termini monetari.

La Commissione esaminerà dunque gli indicatori già in uso o in preparazione negli Stati membri e studierà la possibilità di definire un sistema comune d'indicatori delle caratteristiche particolari e della qualità generale dell'ambiente.

Essa studierà inoltre l'opportunità di un programma comunitario permanente di statistiche regolari concernenti l'ambiente. Tale programma potrebbe anche proporsi di assicurare la compatibilità dei sistemi di statistiche sull'ambiente elaborati negli Stati membri, sia fra di loro che con quello delle Nazioni Unite.

Sulla base dei risultati di questi studi, la Commissione proporrà al Consiglio misure appropriate.

c) *Efficacia degli strumenti economici*

219. La Commissione proseguirà gli studi iniziati nell'ambito del programma di azione del 22 novembre 1973 sull'efficacia degli strumenti economici che possono essere impiegati nella lotta contro l'inquinamento. In tale contesto la Commissione esaminerà i probabili effetti delle diverse scelte possibili in materia di obiettivi e strumenti relativi all'ambiente,

al fine di valutarne l'efficacia in relazione agli obiettivi del presente programma d'azione e al funzionamento del Mercato comune.

C. Il principio « chi inquina paga »

220. Nell'ambito del programma d'azione del 1973 il Consiglio ha adottato, il 3 marzo 1975, la raccomandazione 75/436/Euratom, CECA, CEE concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente ⁽¹⁾, che descrive le norme di applicazione pratica del principio « chi inquina paga ».

221. Alcuni aspetti dell'applicazione di detto principio dovranno ancora essere oggetto di analisi e di studi, che verranno eseguiti dalla Commissione in cooperazione con un gruppo di esperti economici. Fra tali aspetti figura anche l'elaborazione delle disposizioni della raccomandazione 75/436/Euratom, CECA, CEE in materia di armonizzazione degli strumenti, in particolare per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di canoni. Si tratta anche dell'applicazione di questo principio a livello degli inquinatori che svolgono attività inquinanti a danno di aree che si estendono su più Stati.

D. Incoraggiamento delle azioni per il miglioramento dell'ambiente

222. Nel porre l'accento sulla riduzione dell'inquinamento e delle perturbazioni ambientali, il programma d'azione del 1973 indica però anche una serie di provvedimenti volti a migliorare la qualità dell'ambiente in cui il principio « chi inquina, paga » non si applica in quanto tale.

Per quanto riguarda tali provvedimenti, la Commissione dovrà studiare se sia opportuno adottare criteri che consentano di ripartire i costi relativi.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 1.

CAPITOLO 3

DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

223. La Comunità e gli Stati membri si stanno attivamente adoperando per realizzare strutture in grado di fornire le informazioni scientifiche, tecniche ed economiche necessarie all'attuazione dei

programmi di protezione dell'ambiente. Il carattere relativamente recente di queste iniziative e le numerose identità che si riscontrano sia fra le esigenze esistenti nei vari paesi in materia di informazione,

sia fra le soluzioni prospettate per soddisfarle, rendono auspicabile e relativamente facile un'azione di più ampio coordinamento a livello comunitario.

224. Detto coordinamento permetterà di raccogliere e di elaborare con minor spesa informazioni che — in parte o nel loro complesso — potranno inoltre costituire un apporto della Comunità ai sistemi di informazione previsti nell'ambito dell'UNEP e ad altri sistemi internazionali analoghi. La decisione 76/161/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, che istituisce una procedura comune per la costituzione e l'aggiornamento continuo di un inventario delle fonti d'informazione in materia ambientale nella Comunità ⁽¹⁾, costituisce un primo passo importante verso l'attuazione di tale coordinamento. L'applicazione della predetta decisione sarà nel corso dei prossimi anni uno dei principali compiti degli Stati membri e della Commissione in questo campo.

225. La Commissione proseguirà inoltre gli studi e le azioni di cui alla parte seconda, titolo I, capitolo 11, del programma d'azione del 1973, consultandosi con il comitato dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica (CIDST) e con il gruppo di esperti che rappresenta gli interessi degli utenti delle informazioni in materia di ambiente.

La Commissione affronterà in via prioritaria i seguenti compiti :

a) Inventario delle fonti d'informazione

226. In applicazione della decisione 76/161/CEE, verrà messa a disposizione entro il più breve termine, sotto forma di nastro magnetico, una prima versione dell'inventario delle fonti d'informazione in materia di ambiente nella Comunità (servizi di documentazione, uffici studi, progetti di ricerca). La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, prenderà idonei provvedimenti per:

- instaurare, su base decentrata, un efficace sistema di riferimento che consenta di indirizzare l'utente all'insieme delle fonti in possesso dell'informazione che gli è necessaria;
- pubblicare una parte o, se necessario, la totalità dell'inventario di cui sopra;
- assicurare il contributo della Comunità al Sistema internazionale di riferimento (SIR), realizzato nel quadro dell'UNEP.

Infine, la Commissione sottoporrà al Consiglio le opportune proposte sull'eventuale partecipazione della Comunità, in quanto punto focale regionale o settoriale, al funzionamento del SIR.

b) Realizzazione di un insieme coerente di servizi di informazione

227. In applicazione della decisione 75/200/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1975, che stabilisce un primo piano triennale d'azione nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica ⁽²⁾, la rete EURONET metterà a disposizione degli utenti un insieme differenziato di archivi di dati automatizzati prodotti dai principali servizi segnaletici mondiali (Chemical Abstracts, Biological Abstracts, ecc.) o messi a punto nell'ambito della Comunità.

Questi archivi di dati automatizzati riprendono un gran numero di documenti importanti che trattano delle varie discipline attinenti all'ambiente.

Oltre che di questi servizi automatizzati, l'utente dovrà poter disporre di informazioni numeriche fattuali o documentarie, raccolte da servizi nazionali, comunitari, oppure dagli altri servizi esistenti o che saranno creati, ma che non è possibile inserire nel sistema EURONET, in quanto non automatizzate.

La Commissione effettuerà gli studi e le esperienze pilota necessari per far sì che gli organi responsabili del controllo, della gestione e del miglioramento dell'ambiente possano utilizzare nel modo più appropriato le fonti di informazione automatizzate o non automatizzate.

Detti studi avranno in particolare per oggetto :

- la precisa determinazione delle esigenze delle varie categorie di utenti;
- la struttura e il contenuto delle differenti fonti di informazione loro accessibili;
- nuove funzioni da prevedere o da promuovere : ad esempio, funzioni di analisi dell'informazione;
- le strutture da realizzare su base decentrata per facilitare l'accesso ai differenti servizi tramite centri nazionali responsabili.

c) Sistema d'informazione sulla legislazione in materia di ambiente

228. Sulla base dei risultati ottenuti nella fase pilota in corso, la Commissione trasmetterà al Consiglio proposte appropriate al fine di realizzare un sistema di informazione sulle legislazioni nazionali e comunitaria in materia ambientale. Detto sistema dovrà essere compatibile con quello previsto per l'insieme

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 100 del 21. 4. 1975, pag. 26.

del diritto comunitario (sistema CELEX) e con il sistema internazionale attualmente in corso di realizzazione nell'ambito dell'Unione internazionale per la protezione della natura con la collaborazione dell'UNEP.

d) Analisi della tecnologia per la lotta antinquinamento

229. Uno studio finanziato dalla Commissione ha evidenziato i problemi della raccolta e dell'analisi delle più recenti informazioni riguardanti i procedimenti e impianti diversi che permettono di combattere o di ridurre con minimo costo i rischi di inquinamento dell'ambiente.

L'idea di creare un centro europeo di analisi delle informazioni riguardanti dette tecnologie sembra dover essere accantonata a favore di un sistema che si basi su scambi organizzati fra servizi dislocati negli Stati membri. La Commissione studierà la realizzazione e il funzionamento di questa rete specializzata, che dovrebbe imperniarsi sull'applicazione del presente programma d'azione e di altri atti del Consiglio e in particolare sulla ricerca dei « migliori mezzi tecnici disponibili » nel quadro dell'applicazione della direttiva 76/464/CEE (articolo 6, paragrafo 1, terzo comma). Essa sottoporrà

proposte al Consiglio sulle modalità pratiche di realizzazione di tale rete specializzata.

e) Sistema d'informazione sulle conferenze

230. Sulla base dei risultati degli studi pilota in corso, la Commissione presenterà al Consiglio proposte riguardanti l'eventuale creazione di una rete specializzata di informazione sui congressi e sulle conferenze che interessano l'ambiente, che comprenderebbe i sistemi dello stesso tipo attualmente disponibili negli Stati membri e coopererebbe con sistemi analoghi esistenti attualmente in taluni paesi terzi e a livello internazionale.

f) Banca di dati sui prodotti chimici che possono inquinare l'ambiente

231. La Commissione procederà, in collaborazione con esperti nazionali, alla valutazione del progetto pilota ECDIN in corso di esecuzione nel quadro del programma di ricerca adottato con la decisione 73/174/CEE (vedi paragrafo 232), che sarà integrato nel SIR. Studierà poi, sulla base di tale valutazione, la realizzazione e il funzionamento di una banca di dati operativi e proporrà eventualmente al Consiglio l'instaurazione di un sistema del genere.

CAPITOLO 4

AZIONI DI RICERCA IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

L'obiettivo del programma di ricerca, svolto tramite azioni dirette ed indirette, è di sostenere il programma d'azione delle Comunità in materia ambientale.

232. Le azioni dirette di ricerca condotte nello stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerca (CCR) hanno formato l'oggetto delle decisioni 73/126/CEE ⁽¹⁾, 73/174/CEE ⁽²⁾ e 75/514/CEE ⁽³⁾. I lavori, che sono terminati il 31 dicembre 1976, riguardavano i seguenti temi :

— analisi e sorveglianza (in particolare sviluppo di una unità di multirivelazione; studi sulla telerivelazione e sulle misure delle sostanze inqui-

nanti; messa a punto di una banca di dati per i prodotti chimici);

— migrazione ed effetto delle sostanze inquinanti (in particolare studi di bioindicatori dell'inquinamento dell'acqua, studio della tossicità genetica e studio di biotelemetria degli effetti tossici subacuti su animali di laboratorio);

— modelli e analisi dei sistemi sull'evoluzione dell'eutrofizzazione di un lago alpino e sull'inquinamento atmosferico;

— studi teorici sull'inquinamento termico e sulla depurazione dell'acqua mediante ossidazione catalitica;

— ottimizzazione del funzionamento della banca dei dati relativi ai prodotti chimici nell'ambiente;

— definizione dei criteri di compatibilità di nuovi prodotti industriali con l'ambiente (« marchio » per l'ambiente, valutazione e prove tecniche);

⁽¹⁾ GU n. L 153 del 9. 6. 1973, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 231 del 2. 9. 1975, pag. 19.

— studio del bilancio termico in un sistema urbano.

233. La Commissione ha trasmesso al Consiglio, l'11 maggio 1976, una proposta di programma pluriennale di ricerche del Centro comune di ricerca (1977-1980), che prevede un'azione relativa all'ambiente e alle risorse.

234. Il 18 giugno 1973 il Consiglio ha approvato la decisione 73/180/CEE che adotta un programma di ricerca per la Comunità economica europea nel campo della protezione dell'ambiente (azione indiretta) ⁽¹⁾. Questo programma, che è stato condotto a termine il 31 dicembre 1975, riguardava i seguenti punti :

- istituzione di una banca di dati per i prodotti chimici che possono contaminare l'ambiente;
- dannosità del piombo;
- indagini epidemiologiche sugli effetti dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua;
- effetti dei microinquinanti sull'uomo;
- valutazione degli effetti ecologici delle sostanze inquinanti dell'acqua;
- telerilevamento dell'inquinamento atmosferico.

235. Il 15 marzo 1976 il Consiglio ha approvato la decisione 76/311/CEE che adotta un programma di

⁽¹⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 43.

ricerca (1976/1980) per la Comunità economica europea in materia di ambiente (azione indiretta) ⁽²⁾ ⁽³⁾. Questo programma, adottato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1976, riguarda i seguenti settori :

- ricerche volte a stabilire criteri (rapporti esposizione-effetto) per gli inquinanti e i prodotti chimici potenzialmente tossici;
- ricerca e sviluppo relativi alla gestione dell'informazione sull'ambiente, con particolare riguardo ai prodotti chimici che possono contaminare l'ambiente (progetto ECDIN);
- ricerca e sviluppo relativi alla riduzione e alla prevenzione dell'inquinamento e degli inconvenienti ambientali, compresa l'applicazione di tecnologie « pulite »;
- ricerca e sviluppo relativi alla protezione e al miglioramento dell'ambiente naturale.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1976, pag. 36.

⁽³⁾ Il Consiglio ha inoltre adottato, il 15 marzo 1976, un programma quinquennale di ricerche nel settore della radioprotezione, il cui scopo è di « completare, ampliare e approfondire le conoscenze necessarie alla valutazione obiettiva degli effetti e dei pericoli delle radiazioni ionizzanti per quanto riguarda gli individui e le popolazioni vegetali, animali e umane ». Il programma interessa quindi, per certi aspetti, la protezione dell'ambiente. Esso prevede in particolare la definizione dei casi in cui un'eventuale contaminazione radioattiva o irradiazione potrebbero provocare un'alterazione inaccettabile dell'ambiente, e la messa a punto di metodi che consentano di evitare simili alterazioni (decisione 76/309/Euratom — GU n. L 74 del 20. 3. 1976, pag. 32).

CAPITOLO 5

SENSIBILIZZAZIONE AI PROBLEMI DELL'AMBIENTE E FORMAZIONE

236. « La protezione dell'ambiente riguarda tutti nella Comunità ed è quindi indispensabile che l'opinione pubblica si renda conto dell'importanza del problema. Il successo della politica ecologica dipende dal contributo di tutte le categorie della popolazione e di tutte le forze sociali della Comunità alla protezione e al miglioramento dell'ambiente. Occorre perciò sviluppare a tutti i livelli un'azione educativa continua e approfondita allo scopo di sensibilizzare tutti nella Comunità al problema e fare in modo che assumano pienamente le loro responsabilità di fronte alle generazioni future » (vedi paragrafo 21).

237. La Commissione continuerà le azioni intraprese nel 1973 per attuare questo importante principio. Essa terrà conto dei lavori effettuati in seno alle organizzazioni internazionali competenti. Pertanto essa continuerà le azioni previste dalla parte seconda, titolo II, capitolo 6, del programma d'azione del 1973 secondo le direttrici indicate nello stesso capitolo, e precisamente :

- pubblicazione periodica di relazioni sullo stato dell'ambiente nella Comunità;
- approntamento di documentazioni pedagogiche per gli insegnanti delle scuole elementari e secondarie e di materiale ad uso delle classi elementari;

- appoggio della Comunità ad attività svolte a livello universitario;
- cooperazione con organismi non governativi nazionali ed europei, come l'Ufficio europeo dell'ambiente.

La Commissione intraprenderà inoltre le seguenti nuove azioni :

a) Divulgazione di rapporti di studio

238. Ogni anno la Commissione esegue o fa eseguire un certo numero di studi nel campo della protezione e del miglioramento dell'ambiente. Una parte di questi studi ha carattere tecnico e interessa, pertanto, solo un pubblico ristretto ⁽¹⁾.

Altri studi presentano invece un interesse generale che supera largamente quello degli ambienti specializzati. Per assicurare la massima diffusione ai risultati di questi studi e per rispondere alle numerose domande che le vengono rivolte, la Commissione pubblicherà versioni divulgative di questi rapporti.

b) Istituzione di una rete di scambi di esperienze fra scuole elementari pilota

239. A sostegno dell'azione già intrapresa di approntamento di documentazioni pedagogiche per gli insegnanti delle scuole elementari e secondarie e di materiale ad uso delle classi elementari, la Commissione istituirà una rete di scambi di esperienze fra scuole elementari pilota.

c) Azioni per favorire la partecipazione del gran pubblico alla protezione e al miglioramento dell'ambiente

240. Per sensibilizzare il gran pubblico ai problemi dell'ambiente è indispensabile un'informazione obiettiva e completa.

La Comunità darà il proprio contributo agli sforzi che gli Stati membri hanno intrapreso per suscitare nella popolazione un comportamento attivo nei confronti dei problemi di protezione e di miglioramento dell'ambiente. In particolare, essa intende collaborare all'attuazione di azioni quali :

- campagne nazionali di partecipazione attiva della popolazione al ricupero, al riciclo e ad altre misure per economizzare certe risorse naturali (ad es., nel settore della gestione delle acque e del trattamento dei rifiuti); in particolare, contributo comunitario agli obiettivi della giornata mondiale dell'ambiente (5 giugno);
- concorsi di ogni genere, organizzati per contribuire a una migliore comprensione dei problemi e suscitare un impegno personale nella lotta per un ambiente migliore : concorsi fotografici o di disegno, concorsi per soluzioni originali di problemi di ordine tecnico, economico o politico nel settore dell'ambiente, ecc.

d) Azioni specifiche d'informazione

241. Ove si riveli opportuna un'azione a livello comunitario, la Comunità darà vita ad azioni specifiche, complementari alla sua attività generale nel campo dell'informazione e della sensibilizzazione. Nel periodo coperto dal presente programma sono previste azioni specifiche sui seguenti progetti :

- creazione, di comune accordo con le amministrazioni postali degli Stati membri, di una serie di francobolli europei che rappresentino differenti aspetti della qualità della vita;
- realizzazione di elementi di un'esposizione itinerante europea sui problemi dell'ambiente e sul modo in cui la Comunità può e pensa di risolverli. Detti elementi potranno essere utilizzati anzitutto negli Stati membri e, in seconda istanza, come contributo comunitario ad esposizioni o manifestazioni analoghe all'esterno della Comunità;
- sensibilizzazione ancor maggiore dei gruppi professionali, in particolare per quanto riguarda gli aspetti nocivi e il miglioramento delle condizioni di impiego di alcuni prodotti usati nell'esercizio delle loro professioni, gli effetti di certe tecniche professionali sull'ambiente e più generalmente su tutte le azioni che possono essere realizzate per evitare certi danni e migliorare l'ambiente con rendimento pari o anche superiore.

e) Istituzione di contrassegni « ambiente »

242. Dei contrassegni « ambiente » potrebbero essere attribuiti da un appropriato organismo ai prodotti rispondenti a determinati criteri. L'obiettivo

⁽¹⁾ I rapporti finali di detti studi sono in generale pubblicati dalla Commissione nella serie « Ambiente e qualità della vita ».

di un'azione di questo genere sarebbe di orientare la scelta del consumatore verso i prodotti la cui produzione e il cui uso comportano inquinamenti e sprechi minimi (cioè prodotti meno inquinanti; prodotti che per la loro fabbricazione necessitano di minori quantità di energia e di materie prime non rinnovabili; prodotti che presentano, allo stadio di rifiuto, le minori difficoltà possibili; prodotti che contengono in maggiore quantità materie prime rinnovabili) e di promuovere, attraverso la domanda dei consumatori, la comparsa sul mercato di un maggior numero di prodotti rispondenti a detti criteri. Questo compito non è affatto riservato in esclusiva alla Comunità. Tuttavia, l'importanza dei lavori da svolgere, gli effetti più considerevoli di un sistema multinazionale, nonché gli ostacoli al buon funzionamento del mercato comune che sistemi nazionali diversi potrebbero comportare, racco-

mandano un'impostazione comunitaria in tale materia.

La Commissione, avvalendosi della collaborazione di gruppi competenti di esperti nazionali (ad esempio il comitato in materia di gestione dei rifiuti e il comitato consultivo dei consumatori), studierà l'insieme dei problemi connessi all'instaurazione di un sistema di contrassegni « ambiente ». Essa compierà anzitutto un inventario dei sistemi, delle misure e dei progetti già esistenti in materia all'interno o all'esterno della Comunità; analizzerà quindi i dati raccolti in funzione delle possibilità tecniche e dell'utilità economica e sociale. Su tale base essa vaglierà la possibilità e l'utilità di introdurre un sistema del genere per alcuni gruppi di prodotti. Essa comunicherà i risultati dei lavori al Consiglio, sottoponendogli eventualmente proposte appropriate.

CAPITOLO 6

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

243. Il programma d'azione del 1973 prevede, nella parte seconda, titolo II, capitolo 5, la creazione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Detta Fondazione, che ha sede in Irlanda, è stata creata il 26 maggio 1975 con il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio del 26 maggio 1975 ⁽¹⁾ ed ha nel frattempo iniziato la sua attività.

244. « La Fondazione ha il compito di contribuire alla concezione ed alla realizzazione di migliori condizioni di vita e di lavoro con un'azione intesa a sviluppare e diffondere le cognizioni atte a promuovere questa evoluzione.

245. In tale prospettiva, la Fondazione ha il compito di sviluppare e di approfondire, in base all'esperienza pratica, lo studio per il miglioramento dell'ambiente di vita e delle condizioni di lavoro a medio e lungo termine e di identificare i fattori di cambiamento. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la Fondazione tiene conto delle politiche comunitarie in questi settori e consiglia le istituzioni della Comunità sugli obiettivi e gli orientamenti

prevedibili, trasmettendo loro le cognizioni scientifiche e i dati tecnici.

246. Nel contesto del miglioramento dell'ambiente di vita e delle condizioni di lavoro, essa si occuperà più in particolare dei seguenti problemi, adoperandosi per far valere le priorità :

- condizione dell'uomo al lavoro;
- organizzazione del lavoro, e in particolare concezione dei posti di lavoro;
- problemi specifici di talune categorie di lavoratori;
- aspetti a lungo termine del miglioramento dell'ambiente;
- ripartizione nello spazio delle attività umane e loro distribuzione nel tempo ».

247. La Commissione farà il possibile affinché le ricerche e le altre azioni svolte dalla Fondazione siano complementari ai programmi in materia d'ambiente e in materia sociale realizzati a livello nazionale e comunitario.

⁽¹⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1.

CAPITOLO 7

MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE DI LAVORO

248. Il programma d'azione del 1973 prevede, nella parte seconda, titolo II, capitolo 4, lo svolgimento di azioni allo scopo di migliorare l'ambiente di lavoro. Un certo numero di queste azioni fa parte del programma di azione sociale della Comunità contenuto nella risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 ⁽¹⁾.

249. La Commissione proseguirà le azioni intraprese e darà il via a nuove azioni sulla base delle indicazioni generali contenute nel summenzionato capitolo del programma d'azione del 1973, in particolare nel settore dell'umanizzazione del lavoro.

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

CAPITOLO 8

AZIONI RELATIVE ALL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

250. Il programma d'azione del 1973 sottolinea come la portata effettiva dell'azione comune in materia di ambiente dipenda dall'applicazione soddisfacente degli atti comunitari e dal controllo effettivo e armonizzato dei provvedimenti adottati.

A tal fine la Commissione ha proseguito, durante gli ultimi tre anni, il confronto delle legislazioni nazionali e della loro applicazione pratica al fine di determinare i ravvicinamenti delle normative eventualmente necessari.

251. La Commissione continuerà l'attuazione delle misure descritte nella parte seconda, titolo I, capitolo 8, del programma d'azione del 1973 relative all'organizzazione a livello comunitario di scambi di informazioni sui controlli effettuati e sui provvedimenti adottati dai singoli Stati membri per garantire l'osservanza delle norme concernenti :

- le caratteristiche e l'uso dei prodotti inquinanti o che possono risultare dannosi per l'ambiente;
- gli impianti fissi, particolarmente quelli localizzati in regioni per le quali siano stati stabiliti obiettivi di qualità identici o analoghi;
- le sostanze il cui scarico o deposito sia limitato o vietato.

252. La Commissione esaminerà inoltre l'opportunità di attuare un sistema di reciproca comunicazione di informazioni sui dati relativi al controllo dell'inquinamento, secondo quanto previsto nella parte seconda, titolo I, capitolo 3, del programma d'azione del 1973.

TITOLO V

AZIONE DELLA COMUNITÀ A LIVELLO INTERNAZIONALE

253. Uno degli obiettivi del presente programma d'azione è quello di ricercare soluzioni comuni ai problemi ecologici con gli Stati non appartenenti alla Comunità, specialmente nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

254. Inoltre uno dei principi di tale politica è formulato come segue : « Una politica ecologica europea chiaramente definita e a lungo termine accrescerà l'efficacia degli sforzi per promuovere una ricerca e una politica ecologica a livello inter-

nazionale e mondiale. Nello spirito della dichiarazione di Parigi dei capi di Stato o di governo, la Comunità e gli Stati membri devono far udire la loro voce nelle organizzazioni internazionali che si occupano dei problemi dell'ambiente e fornire in questo ambito un contributo originale, con l'autorità derivante da un atteggiamento comune ». E ancora : « è possibile intraprendere una politica globale in materia di ambiente soltanto sulla base di nuove formule più efficaci di cooperazione internazionale

che tengano conto sia delle correlazioni ecologiche mondiali sia delle interdipendenze dell'economia mondiale ».

255. Infine, il titolo III della parte seconda del programma d'azione del 1973 insiste sulla necessità di un'azione della Comunità a livello internazionale nell'ambito delle sue competenze ed eventualmente di un'azione comune degli Stati membri nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

CAPITOLO 1

AZIONE DELLA COMUNITÀ E DEGLI STATI MEMBRI IN SENO ALLE ORGANIZZAZIONI ED AI CONSESSI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI

256. La Comunità e gli Stati membri proseguiranno l'azione a livello internazionale di cui alla parte seconda, titolo III, del programma d'azione del 1973, in particolare quella svolta in seno agli organismi internazionali quali l'UNEP, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, l'OCSE, il Consiglio d'Europa, l'OMS, l'UNESCO, la FAO, ecc. Nel far ciò, la Comunità si sforzerà di evitare le ripetizioni, agendo in stretta collaborazione con le segreterie di questi vari organismi.

257. La Comunità proseguirà inoltre, per quanto le compete, la sua azione nell'ambito delle convenzioni internazionali su problemi relativi all'ambiente e, in particolare, la lotta contro l'inquinamento delle acque dolci e delle acque marine (vedi titolo II, capitolo 2, del presente programma d'azione).

258. La Commissione proseguirà infine la cooperazione tecnica con le amministrazioni di alcuni paesi terzi, in particolare di quei paesi che devono affrontare problemi di inquinamento analoghi a quelli incontrati nella Comunità. Nello stesso campo, si rammenta che la Commissione e gli Stati membri vengono tenuti al corrente, alle condizioni di cui all'accordo d'informazione del 5 marzo 1973 ⁽¹⁾, degli accordi conclusi o da concludere tra alcuni Stati membri e paesi terzi.

⁽¹⁾ GU n. C 9 del 15. 3. 1973, pag. 1.

CAPITOLO 2

COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO NEL SETTORE DELL'AMBIENTE

259. Secondo i principi del presente programma d'azione, « è possibile intraprendere una politica globale in materia di ambiente soltanto sulla base di nuove formule più efficaci di cooperazione internazionale che tengano conto sia delle correlazioni ecologiche mondiali sia delle interdipendenze dell'economia mondiale ». In effetti, date queste correlazioni e interdipendenze, sarà possibile garantire sufficientemente un'adeguata protezione dell'ambiente solo quando tali obiettivi saranno integrati nel processo di sviluppo non solamente dei paesi industrializzati, ma anche dei paesi in via di sviluppo, oltre che nelle relazioni di cooperazione e di sviluppo economico.

260. Nel corso degli ultimi anni, e soprattutto in seguito alla Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano, le organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, hanno intensificato gli appelli affinché le strategie di sviluppo e di cooperazione tengano conto della necessità e dell'urgenza di garantire la salvaguardia degli equilibri ecologici e di integrare gli obiettivi di carattere ambientale.

La conferenza di Stoccolma ha invitato ad applicare tali principi nelle relazioni di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e nei programmi di sviluppo che li riguardano.

Nella riunione dell'aprile 1976, il consiglio di amministrazione dell'UNEP (programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), al quale le Comunità partecipano attivamente, ha sottolineato la necessità di mettere a punto, in collaborazione con le istituzioni internazionali di finanziamento, tecniche e metodi che permettano di valutare gli aspetti ambientali e le conseguenze prevedibili dei programmi e progetti di sviluppo.

261. Nel quadro delle relazioni di stretta cooperazione instaurate dalla convenzione di Lomé e dai relativi accordi con i paesi mediterranei, la Comunità apporta ai paesi in via di sviluppo un aiuto sempre più consistente, complementare ai loro singoli sforzi e fondato sulle proposte fatte da ciascuno di essi in funzione delle rispettive politiche e priorità di sviluppo.

In questa prospettiva e su tali basi, la Comunità studierà la possibilità di richiamare l'attenzione di questi Stati sui problemi inerenti all'ambiente nel momento in cui essa contribuirà all'attuazione dei progetti e dei programmi d'azione ad essa presentati. La Comunità presterà particolare attenzione ai progetti presentati che abbiano per oggetto la valorizzazione di risorse rinnovabili o lo sviluppo di tecnologie che meglio si adattino alle esigenze specifiche di tali paesi.

262. La Commissione studierà inoltre attraverso quali modalità mettere a disposizione di questi Stati le informazioni accessibili sulle esperienze e conoscenze d'ordine tecnico, giuridico o amministrativo acquisite dalla Comunità in materia di gestione dell'ambiente e di organizzare, se necessario, scambi di opinioni in merito.

263. Conformemente ai principi del presente programma d'azione, « nello svolgere la loro politica ecologica, la Comunità e gli Stati membri devono tener conto degli interessi dei paesi in fase di sviluppo e in particolare esaminare le eventuali ripercussioni delle misure previste nel quadro di tale politica sullo sviluppo economico di detti paesi e sugli scambi commerciali con i medesimi al fine di impedirne o di ridurre per quanto possibile le eventuali conseguenze sfavorevoli ». La Comunità e gli Stati membri continueranno, in particolare nel quadro dell'armonizzazione e del coordinamento delle relazioni di cooperazione, a fare in modo che siano evitate tali conseguenze sfavorevoli.

Conformemente a tale principio, già incluso nella dichiarazione adottata alla conferenza di Stoccolma, la Commissione ha partecipato alle indagini svolte dalla conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, comunicando le sue valutazioni delle incidenze prevedibili delle azioni contemplate dal programma d'azione in materia ambientale sul commercio dei paesi in via di sviluppo.